



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

*Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare*

*il direttore*

PG/2016/ 922 266

del 21 novembre 2016

All'Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali  
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Proponente: Agenzia nazionale per l'Attrazione degli investimenti S.p.a. - INVITALIA  
bagnoli@pec.invitalia.it

All'Autorità Procedente: Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione  
urbana dll'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli Coroglio  
commissariobagnoli@pec.governo.it

e p.c. all'Assessore al Diritto alla città, alle politiche urbane e ai beni comuni  
Carmine Piscopo

al Vicesindaco e Assessore all'Ambiente  
Raffaele Del Giudice

al servizio Controlli Ambientali

al servizio Pianificazione urbanistica generale

Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica del Programma di risanamento ambientale e di  
rigenerazione urbana del SIN Bagnoli Coroglio.  
Osservazioni sul Rapporto preliminare – Fase di scoping

Ai fini delle consultazioni sul Rapporto preliminare del Programma in oggetto, previste  
dall'art. 13 commi 1 e 2 del D.lgs 152/2006, si precisa quanto segue.

Con nota PG/803124 del 13 ottobre 2016 è stata ricevuta la nota della Direzione generale per le  
valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM, Autorità competente della procedura di VAS  
in oggetto, che comunica l'avvio delle consultazioni previste nella fase di scoping. Nella sopraccitata  
nota si invitano i soggetti competenti in materia ambientale ad esprimere i propri contributi sul  
Rapporto preliminare di scoping del Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione  
urbana del SIN Bagnoli Coroglio, redatto dall'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli investimenti  
S.p.a.-INVITALIA, in qualità di soggetto attuatore (Proponente).



COMUNE DI NAPOLI

**Direzione Centrale**

*Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare*

*il direttore*

Questa amministrazione, tramite il servizio Controlli ambientali, Autorità competente per la VAS del comune di Napoli giusta disposizione del Direttore generale n. 14 del 17 maggio 2013, ha provveduto alla compilazione del questionario di scoping “*al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale*”, come la stessa procedura di VAS prevede in questa fase.

Si precisa che le osservazioni sul Rapporto preliminare, allegate alla presente nota, costituiscono suggerimenti e indicazioni volti all'approfondimento degli interventi previsti dal Programma, strumentali alla comprensione del progetto e finalizzati ad addivenire ad una piena valutazione di tutti gli aspetti ambientali che sottendono il processo di valutazione ambientale strategica.

Giuseppe Pulli

**QUESTIONARIO PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL DOCUMENTO DI SCOPING SUL PRARU DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI**

**1. DATI**

AUTORITA' DI APPARTENENZA

**COMUNE DI NAPOLI – DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI  
AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS DEL COMUNE DI NAPOLI  
081 - 7959565**

FUNZIONE

TELEFONO

FAX

E-MAIL

SITO INTERNET

**[controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it](mailto:controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it)**

**2. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DEL PRARU**

**2.1 Ritenete che l'inquadramento del PRARU sia corretto ed esaustivo in termini di illustrazione della strategia complessiva degli interventi e dei relativi obiettivi?**

Si NO X

In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui ritenete non chiara ed esaustiva l'illustrazione:

Il rapporto preliminare di scoping del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana non contiene tutti gli elementi previsti dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE che definisce "i Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5". In particolare, in riferimento alle caratteristiche del programma non tiene conto di:

*" - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; "*

*"- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile."*

Infatti, la documentazione prodotta è carente di elaborati grafici che illustrino gli interventi previsti dal Programma con il relativo inquadramento nell'area del SIN, di cui al DM 8 agosto 2014, interessato dalla proposta.

Inoltre, l'inquadramento generale del Programma non è strutturato secondo la prassi consolidata delle procedure di VAS tramite una articolazione gerarchica e scalare degli obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni.

Queste ultime, infatti, non definiscono interventi puntuali e localizzabili nell'ambito del SIN e la mera elencazione delle funzioni da insediare, senza una localizzazione georeferenziata e un dimensionamento, non consente, come si specifica di seguito, di valutare gli effetti di ciascuna azione rispetto alle componenti ambientali interessate, come previsto dall'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE.

Inoltre, la proposta di programma, qualora si configuri come una variante al PRG e al Pua vigente, dovrebbe riportare un inquadramento degli interventi previsti con contestuale indicazione delle loro caratteristiche ambientali salienti (quantificazione dell'aumento di superficie coperta/impermeabilizzata, prossimità delle aree varianti ad aree sensibili, vincoli, quantificazione degli standard ai sensi del DM 1444/1968...) ed, inoltre, sarebbe opportuno specificare esplicitamente gli strumenti urbanistici vigenti e le relative norme tecniche di attuazione, quadro di riferimento pianificatorio degli interventi previsti.

**2.2 Ritenete che gli obiettivi individuati siano sufficienti e pertinenti?**

Si NO X

In caso di risposta negativa, indicare le integrazioni:

Si ritiene che la "rigenerazione urbana" non sia un obiettivo generale, ma dovrebbe configurarsi come una finalità del Programma. A partire dagli obiettivi di protezione, desunti dalla pianificazione sovraordinata e dalle strategie a scala vasta, in fase di scoping non sono stati individuati gli obiettivi ambientali specifici del



Programma.

Tale metodologia non è stata applicata, in quanto quasi nessuno dei 20 obiettivi individuati dal Programma è identificabile come un "obiettivo ambientale" e, pertanto, tutte le azioni che ne discendono sembrano incoerenti con le strategie di tutela ambientale alla scala nazionale già definite per l'area.

### **3. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI VAS**

#### **3.1 Ritenete chiara ed esaustiva la metodologia illustrata?**

Si NO X

In caso di risposta negativa, indicare i motivi per cui ritenete non chiara ed esaustiva la metodologia illustrata:

Si ritiene che il Programma possa essere assimilato, ai fini della procedura di VAS, a uno strumento urbanistico di livello attuativo disciplinato dalla normativa urbanistica nazionale e regionale (L.1150/1942 e L.R. Campania 16/2004) e, pertanto, dovrebbe essere evidenziato se il Programma sia conforme o in variante rispetto alla strumentazione urbanistica vigente. In quest'ultimo caso, è necessario specificare nel R.A. le modifiche apportate dal programma al Prg e al Pua vigenti sul territorio, in che misura esso influenzi il dimensionamento dei piani e gli effetti prodotti a scala comunale e sovracomunale da tale modifica.

### **4. RELAZIONE ED INTERFERENZE DEL PRARU CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE**

#### **4.1 Ritenete esaustivo l'elenco dei Piani e Programmi pertinenti al PRARU e le eventuali interferenze con il Programma stesso?**

Si NO X

In caso di risposta negativa, depennate dall'elenco sottostante i piani e i programmi che ritenete non debbano essere presi in considerazione e/o aggiungete quelli che ritenete debbano essere considerati, possibilmente motivando le vostre proposte:

#### **PIANI E PROGRAMMI**

##### **Piano Territoriale Regionale della Regione Campania (PTR)**

Considerata la tipologia di azioni previste dal PRARU, si osserva che nell'analisi di coerenza esterna del Programma con gli obiettivi dei piani sovraordinati non si tiene conto di alcuni obiettivi strategici del PTR. In particolare, si segnala che nel Rapporto ambientale (RA) sarebbe opportuno riportare il seguente obiettivo strategico:

*"- Promuovere ed incentivare un uso razionale delle risorse, di diffondere una visione del territorio che sia protagonista delle politiche di sviluppo locale e componente prioritaria da cui è impossibile prescindere, e sviluppare l'economia locale attraverso avanzati modelli di partenariato e strategie bottom up".*

Inoltre, per le specificità ambientali dell'area di intervento del programma sarebbe opportuno che nel R.A. alcune macrostrategie e macroazioni della Rete dei rischi ambientali del PTR divenissero "obiettivi di sostenibilità ambientale del programma", quali ad esempio:

- Favorire la quantificazione del rischio ambientale complessivo, al fine di definire adeguate politiche preventive di mitigazione del rischio, e mirata alla corretta destinazioni d'uso del territorio e alle opportune localizzazioni di infrastrutture strategiche;

- Identificare gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili. Determinare le aree di danno.

*Valutare la compatibilità territoriale ed ambientale e gli effetti derivanti dalla compresenza di diverse sorgenti di rischio.*

- Rischio di criticità ambientale in relazione all'eccessivo carico antropico.

##### Valutazione sull'analisi di coerenza con il PTR:

Alcune azioni del programma, in particolare le azioni A.2.1., A.4.1. A.12.2, non sono coerenti con i seguenti obiettivi strategici della Rete ecologica regionale (RER):

OS.1.1 riconoscere l'importanza della risorsa naturale come un valore sociale non separabile da altri;

OS.1.2 ricercare "forme di recupero e tutela" di territorio degradato e/o vulnerabile.

Alcune azioni del programma non sono coerenti con gli obiettivi strategici della Rete del rischio ambientale:

OS.2.1 Perseguire la migrazione del rischio ambientale ed una corretta destinazione d'uso del territorio, identificando le potenziali situazioni di rischio al fine di prevenire il verificarsi o di ridurre l'impatto [...];

OS.2.2 Quantificare il rischio ambientale per una pianificazione consapevole, in modo da confrontare lo stato e l'evoluzione del sistema ambientale con un prefissato obiettivo di riferimento [...];

OS.2.3 Evitare che gli interventi derivanti da sorgenti di rischio naturali, che hanno una concausa negli interventi antropici, determinino perdite umane e mantengano in livelli accettabili i danni economici.

Alcune azioni del programma in particolare le azioni A.2.1., A.4.1., non sono coerenti con i seguenti obiettivi strategici della Rete delle interconnessioni del PTR:

Riduzione della congestione stradale nelle aree urbane e metropolitane (...);

OS.3.8 Assicurare lo sviluppo sostenibile del trasporto, riducendo consumi energetici, emissioni inquinanti ed altri impatti sull'ambiente (a causa del forte incremento di flusso di traffico veicolare automobilistico)".

Alcune azioni del programma in particolare le azioni A.2.1., A.4.1. A.12.2, non sono coerenti con i seguenti obiettivi strategici finalizzati alla "difesa e recupero della diversità territoriale":

OS.6.1 perseguire la difesa della biodiversità.

Alcune azioni del programma, in particolare le azioni A.2.1., A.4.1., A.12.2, non sono coerenti con i seguenti obiettivi strategici finalizzati alla "governo del rischio ambientale":

OS.7.1 tutelare il territorio dal rischio vulcanico;

OS.7.2 tutelare il territorio dal rischio sismico;

OS.7.3 tutelare il territorio dal rischio idrogeologico.

Le azioni del programma non sono coerenti con i seguenti obiettivi strategici finalizzati alla "Indirizzi per le intese intercomunali e buone pratiche di pianificazione":

OS.11.2 Attuare la perequazione urbanistica (come strumento alternativo all'esproprio) che attraverso l'istituto del comparto urbanistico consenta di coinvolgere i privati nell'attuazione dei piani, eliminando al contempo le maggiori disparità di trattamento tra i proprietari fondiari;

OS.11.3 attuare la compensazione ambientale e del potenziale ecologicoambientale, in modo da collegare ogni trasformazione urbanistica a concreti interventi di miglioramento qualitativo delle tre risorse ambientali (aria, acqua e suolo).

Si prescrive che nel R.A. tali incoerenze vengano evidenziate nella matrice di coerenza.

### **Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)**

In riferimento al PTC si sottolinea che con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 75 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive della deliberazione sindacale n. 25 del 29/01/2016" viene esplicitata la natura endoprocedimentale dell'atto deliberativo di adozione del PTC che per la sua natura intrinseca e costitutiva non determina la decorrenza delle norme di salvaguardia e, pertanto, il PTC non può essere considerato "immediatamente eseguibile" come riportato nel rapporto di scoping alla pag. 36.

Si osserva che nel rapporto di scoping sono stati riportati gli obiettivi contenuti nella relazione generale del PTCP, mentre per una più adeguata analisi di coerenza del programma sarebbe preferibile riportare gli obiettivi e le azioni contenuti nel Rapporto ambientale del PTC.

A tal proposito, si ricorda, inoltre, che il Programma dovrebbe essere sottoposto all'analisi di coerenza le "Linee strategiche a scala sovracomunale in materia di governo del territorio", approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 628 dell'11 ottobre 2013.

#### Valutazione sull'analisi di coerenza con il PTC:

Alcune azioni del programma, in particolare le azioni A.2.1., A.4.1. A.12.2, non sono coerenti con i seguenti obiettivi:

OS1.1. Tutelare, risanare, restaurare e valorizzare le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate;

OS.1.6 Proteggere le aree ad elevata naturalità;

OS.1.11 Salvaguardare e valorizzare la viabilità e i siti panoramici;

OS.2.1 Estendere le aree naturali protette regionali e nazionali;

OS.6.2 Proteggere il suolo di rilevanza naturalistica;

*OS.7.8 Assicurare la biodiversità con parchi urbani.*

Si prescrive che nel R.A. tali incoerenze vengano evidenziate nella matrice di coerenza.

**Piano Regolatore Generale Comune di Napoli (PRG)/Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di Bagnoli Coroglio**  
In riferimento alla coerenza del programma con la strumentazione urbanistica comunale vigente nel territorio del comune di Napoli si allegano le note PG/846413 del 26 ottobre 2013 e PG/910013 del 16 novembre 2016 del servizio Pianificazione urbanistica generale.

#### **Piano stralcio della difesa del suolo e delle risorse idriche**

##### Valutazione sull'analisi di coerenza:

Alcune azioni del Programma, in particolare le azioni A.2.1., A.4.1. A.12.2, non sono coerenti con i seguenti obiettivi:

*OG 3 salvaguardia dei valori naturalistici ed ambientali del territorio;*

*OG 5 conservazione dell'indice di permeabilità dei suoli.*

Si prescrive che nel R.A. tali incoerenze vengano evidenziate nella matrice di coerenza.

#### **Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati della Regione Campania**

All'interno dell'analisi di contesto manca il censimento dei siti inseriti nel Piano di bonifica in particolare l'allegato 4.4 Siti Potenzialmente Contaminati nel SIN "Bagnoli-Coroglio"(CSPC SIN) e l'allegato 2 con l'anagrafe delle Bonifiche e lo stato di attuazione delle bonifiche dell'area Bagnoli-Coroglio.

In relazione agli obiettivi del Programma *OS.1 – completamento del Piano di bonifica*, *OS.2 Bonifica sedimenti marini* e *OS.3-Rimozione della Colmata* si ritiene che non siano state individuate delle azioni più dettagliate e coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati, in particolare con gli obiettivi di seguito specificati:

*OG.2 Stabilire l'ordine di priorità degli interventi sulla base di una valutazione comparata del rischio;*

*OG.3 Stimare gli oneri finanziari necessari per le attività di bonifica e programmazione degli interventi;*

*OG.4 Definire le modalità di gestione dei siti contaminati, tramite l'individuazione delle competenze, delle procedure, dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e/o per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti;*

*OG.5 Raccogliere i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali;*

*OG.6 Valutare il rischio di inquinamento per l'ambiente naturale, il territorio urbanizzato e il danno alla salute pubblica.*

A tal fine, si ritiene che nel R.A. relativamente alle operazioni di bonifica e di rimozione della colmata dovranno essere articolate delle azioni più dettagliate, anche in termini di fasi e tempi, e coerenti con il Piano di bonifica e dovranno essere valutate in termini di effetti prodotti.

#### **Piano Energetico Ambientale Regionale**

Si ritiene opportuno integrare, in fase di redazione del R.A., all'interno dell'analisi di coerenza con i piani sovraordinati in campo energetico ambientale anche il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Napoli.

#### **Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Napoli**

Il piano, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 204 del 21 dicembre 2001, identifica la maggior parte del territorio del Programma nella zona IC, parzialmente in zona III.

All'interno della relazione si ipotizza una revisione della zonizzazione acustica, a tal fine si precisa quanto segue.

Nell'ipotesi di revisione della zonizzazione acustica bisognerà redigere apposito Piano urbanistico esecutivo contenente una relazione di impatto acustico contenente gli elementi, di cui all'art 10 delle NTA, come previsto dalla LQ n. 447/1995. Qualora il Programma non si configuri come un piano urbanistico esecutivo, prima dell'approvazione del Programma sarà necessario redigere e valutare le relazioni di impatto acustico relative a tutte le attività da insediare e alle nuove costruzioni di realizzare oltre che per le opere stradali e

le infrastrutture di trasporto (art. 7-8-9 NTA), come previsto dalla LQ n. 447/1995.

### **Piano Territoriale Paesistico Posillipo**

Si evidenzia che Nisida, esclusa dall'area del SIN ma inclusa delle azioni del Programma, è identificata dal Piano territoriale paesistico Posillipo come zona di Protezione integrale (P.I.), dove sono consentiti nelle solo gli interventi previsti all'art. 11 del Piano. In particolare l'art. 11 comma 4 prevede: *"È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo (...)"*.

Pertanto, in riferimento a tale disciplina, ai fini della compatibilità ambientale, si chiede una opportuna verifica delle volumetrie esistenti per tutti gli interventi previsti a Nisida.

Molte azioni del piano legate all'economia del mare e all'ampliamento del porto turistico (obiettivo OS.7) non sono conformi con le previsioni di tutela di cui all'art. 8 - *Tutela dei litorali marini* - che consente esclusivamente *"interventi volti alla riqualificazione delle spiagge e delle coste mediante una costante opera di manutenzione ordinaria"*, mentre è previsto che *"eventuali interventi straordinari di difesa della costa devono essere preceduti da progetti esecutivi che prevedano l'uso di tecnologie d'ingegneria naturalistica che salvaguardino le caratteristiche ambientali e archeologiche"*.

Considerato che tra gli obiettivi del programma vi sono OS.3 *Rimozione della colmata* e OS.2 *Bonifica dei sedimenti marini*, si ricorda che per *"Gli interventi di difesa della costa e degli abitati costieri, da eseguire in mare, devono essere preceduti da progetti esecutivi corredati da studi specialistici e meteomarini che assicurino la salvaguardia delle caratteristiche ambientali paesistiche e archeologiche del contesto marino e garantiscano, anche dopo la realizzazione dell'opera la conservazione dell'andamento dell'attuale linea di costa e di battigia"*.

Pertanto, tutti gli interventi previsti lungo la costa, assoggettata a PTPP, dovranno essere corredati da *"studi specialistici e meteomarini"* al fine di valutare la compatibilità ambientale degli interventi.

### **Parco Regionale dei Campi flegrei**

Si evidenzia che Nisida, esclusa dall'area del SIN ma inclusa delle azioni del Programma, è classificata come *zona A - area di riserva integrale* -, mentre l'area marina è classificata come *zona di riserva marina*.

In tali zone vanno osservati i divieti in riferimento all'attività edilizia e di opere infrastrutturali riportate nelle Norme tecniche di salvaguardia. In particolare, l'art. 3.1.0 delle Norme tecniche di salvaguardia prescrive che: *"L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti."*

Inoltre, in *zona A* è vietato aprire nuove strade ed è consentita la manutenzione di tutti i tipi di strade esistenti e la realizzazione di percorsi e sentieri esclusivamente pedonali. In riferimento al patrimonio edilizio, sono consentiti esclusivamente gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dall' art. 2.0.10 *"Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia"*.

In *zona di riserva marina* sono consentite le attività previste dall'art. 3.2.8.

### **Piani della Mobilità del comune di Napoli**

Nel R.A. dovranno essere presi in considerazione per eventuali interferenze i seguenti piani:

- Il Piano comunale dei Trasporti approvato con delibera di CC n. 90 e 91 del 18 marzo del 1997 e allegato alla Variante generale del PRG;
- Il Piano della rete stradale primaria, come approvato con delibera di Consiglio comunale n. 244 del 19 luglio 2002;

Inoltre, ai fini dell'analisi di coerenza e delle interferenze del Programma con le azioni in corso dovrà essere riportato il documento direttore del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) approvato con deliberazione n. 434 del 30/05/2016, ha approvato il documento direttore del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS).

#### Valutazione sull'analisi di coerenza:

Si ritiene che le numerose azioni del Programma non siano coerenti con il seguente obiettivo dei piani della mobilità:

GN

#### OS.1.4 Ridurre la congestione.

Le numerose attività da insediare nell'area previste dal Programma (*HUB nautico, HUB ricerca, HUB cultura, Distretto agroalimentare, Campus universitario di livello internazionale, HUB TLC, HUB Energia, HUB Idrico, stadio per la vela, centro di primo livello dell'industria multimediale, culturale e cinematografica*) definiscono un polo urbano attrattore e generatore di numerosi utenti e, di conseguenza, di flussi di traffico. L'area del programma, localizzata al margine occidentale della città, è definita da limiti fisici, il mare a ovest e la collina di Posillipo a sud, che non ne favoriscono la completa accessibilità. Le vie di accesso principali sono da Napoli le strade urbane di via Diocleziano, viale Kennedy, via Terracina, via Beccadelli e tutte culminano nell'imbuto di Via Bagnoli, mentre da Pozzuoli l'unico accesso urbano è costituito da via Napoli, strada certamente non idonea a supportare intensi flussi di traffico. Inoltre, trattandosi di un polo attrattore alla scala extraurbana (provinciale e regionale) il flusso di traffico sarà incrementato anche lungo la tangenziale e sarà direzionato maggiormente lungo l'uscita Agnano che diventerebbe un nodo critico. Sia per la presenza delle nuove attività da insediare previste dal Programma che per interferenze con le attività di scala extraurbana già presenti sul territorio, come la Mostra d'Oltremare e le attività di progetto dell'ex base Nato, al fine della valutazione degli effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Programma è necessario predisporre uno studio approfondito sul sistema di mobilità e dei trasporti verso l'area.

Inoltre, a causa della congestione di flussi di traffico in aree prossime a siti della rete natura 2000, come Agnano, si sottolinea la necessità di effettuare la valutazione di incidenza del Programma, oltre che per i SIC già considerati, sul Sic (IT8030001) Aree umide di Agnano e sul SIC-ZPS (IT8030007) Cratere degli Astroni. Si prescrive che nel R.A. le incoerenze evidenziate vengano riportate nella matrice di coerenza.

#### **Piano Regionale di Risanamento e mantenimento della Qualità dell'aria**

Si evidenzia che il progetto della nuova rete è stato approvato dalla Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 683 del 23/12/2014, acquisito il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Inoltre, si evidenzia che i dati relativi al monitoraggio della qualità dell'Aria sono reperibili presso l'ARPAC. Valutazione sull'analisi di coerenza:

Molte delle azioni del programma non sono congruenti con l'obiettivo:

*OS 1.1 - Conseguire, nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria, stabiliti dalle più recenti normative europee, con riferimento ai seguenti inquinanti: ossido di zolfo, ossido di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10 .m, benzene.*

In riferimento a tale osservazione, valgono le prescrizioni riportate nel precedente punto relative allo studio approfondito sul sistema di mobilità e dei trasporti nel quale si evidenzia il potenziale incremento della concentrazione degli inquinanti.

#### **Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania**

Molti obiettivi e molte azioni, per l'incremento delle attività insediate nel Programma e dei flussi di traffico, devono essere evidenziati come non coerenti all'interno della matrice dell'analisi di coerenza, in particolare rispetto al punto:

*OG.1 minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente.*


### **5. PORTATA DELLE INFORMAZIONI PER LA COSTRUZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE**

#### **5.1 Ritenete che siano state prese in considerazione tutte le componenti e le tematiche ambientali pertinenti il PRARU?**

Si NO X

In caso di risposta negativa, indicare dall'elenco sottostante le componenti e le tematiche ambientali che ritenete non debbano essere prese in considerazione e/o aggiungere le componenti e le tematiche ambientali che ritenete debbano essere considerate, possibilmente motivando le vostre proposte:

Si ritiene che nel rapporto di scoping sia carente la descrizione e la valutazione dell'ambito di influenza del piano, in base al quale si possono valutare i fattori di interrelazione con altri piani, programmi e interventi





posti in atto, e il contesto ambientale da prendere come riferimento della valutazione.

Dalla tipologia di programma si ritiene che la scala da prendere come riferimento sia di natura territoriale e, pertanto, dovrà essere valutato il contesto ambientale ad una scala più vasta rispetto a quella preso come riferimento.

Nell'analisi di contesto non sono presi in considerazione gli interventi o piani previsti dall'amministrazione comunale che possono "interferire" con il programma, in particolare:

- Variante della disciplina urbanistica delle attrezzature per la zona occidentale;
- il PUA dell'ambito 6 - Mostra della Variante per la zona occidentale;
- il Masterplan dell'ex base NATO a Bagnoli;
- Progetto "polo fieristico regionale".

In particolare, il preliminare di Variante della disciplina urbanistica delle attrezzature per la zona occidentale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 487 del 22 luglio 2016, definisce, in base ai dati del censimento ISTAT 2011 e in base ad una ricognizione delle attrezzature esistenti al 2012, un nuovo bilancio degli standard.

Pertanto, nel R.A. si dovrà tener conto degli interventi in corso, precedentemente descritti, e dovranno essere valutati con le azioni del Programma in apposita matrice delle interferenze.

#### Valutazione sull'analisi delle componenti ambientali:

##### **Aria**

Nel R.A. dovranno essere inseriti tra gli indicatori i dati ARPAC relativi al Monitoraggio della Qualità dell'Aria. Dovranno essere valutati gli effetti dell'inquinamento provocato all'incremento dei flussi di trasporto nell'attuazione del programma e indicate le misure di mitigazione e compensazione.

##### **Rumore**

Nel R.A. Inserire come valutare come indicatore di contesto:

- numero di esposti per inquinamento acustico nella zona;
- numero di superamenti dei limiti di immissione acustica per le sorgenti controllate.

##### **Acqua**

Si prescrive di utilizzare indicatori di contesto misurabili.

##### **Suolo e sottosuolo**

Lo Stralcio del PSAI 2015 della carta del Rischio Frana e della carta del rischio idrogeologico sono errate. Infatti, non sono stralciate dalla cartografia vigente del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PSAI), approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 23/02/2015.

##### **Rifiuti**

Nel R.A. si ritiene utile utilizzare indicatori di contesto già predisposti nella VAS del Piano di Bonifica regionale, in modo da che risultino popolabili in fase di monitoraggio.

##### **Popolazione e salute**

L'area ricade interamente nella zona rossa dei Campi flegrei. Tale vincolo non è stato rilevato nell'analisi di contesto, né in fase di analisi SWOT, né valutato nella scelta delle alternative. Pertanto, si prescrive che nel R.A. si tenga conto di tale vincolo soprattutto rispetto alle destinazioni dell'area, ai flussi di utenza e valutate opportunamente le misure di mitigazione del rischio.


##### **Biodiversità ed ecosistemi**

Si evidenzia che, oltre ai SIC più prossimi all'area di intervento *Porto Paone di Nisida* e i *Fondali Marini di Gaiola e Nisida*, non sono stati rilevati tutti i vincoli della rete Natura 2000 presenti nell'area, come il SIC-ZPS *Cratere degli Astroni* e del SIC *aree umide di Agnano*.

Infatti, come disciplina il D.P.R. 357/1997 la valutazione di incidenza si applica a tutti gli interventi che possono avere incidenze significative sul sito e, inoltre, come previsto dal Regolamento regionale n. 1/2010 "ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso".

##### **Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico**

Si evidenzia, inoltre, che nell'analisi di contesto non viene preso in considerazione il vincolo del centro storico UNESCO che si estende per circa 981 ettari sul territorio della città. Si può valutare, in fase di



redazione del R.A., che l'ambito di influenza del piano non comprenda il suddetto vincolo.

**5.2 La descrizione del contesto coglie gli aspetti più significativi in termini di criticità ed opportunità?**

Si  NO  X

In caso di risposta negativa, indicare i motivi:

Nell'analisi SWOT non sono riportati i dati emersi dall'analisi di contesto effettuata, soprattutto in relazione ai vincoli ambientali, che devono essere trasferiti in termini di "punti di forza" o "punti di debolezza". Infatti tale analisi rappresenta uno strumento di analisi in grado di evidenziare le reali problematiche e potenzialità presenti in un'area e supportare, quindi, le scelte più opportune e convenienti per uno sviluppo sostenibile del territorio.

Si evidenzia che alcune minacce e opportunità sono incoerenti tra loro:

(O) Obiettivi sinergici e in coerenza tra la programmazione del PRARU e la pianificazione e programmazione territoriale per uno sviluppo condiviso del territorio

(T) Mancanza di intesa e di coordinamento con i diversi soggetti territoriali coinvolti nello sviluppo dell'area

Si sottolineano di seguito alcuni punti di debolezza e minacce particolarmente rilevanti:

(W) Aumento dell'inquinamento a terra e in mare generato dal maggior traffico nell'area;

(T) Problematiche di sostenibilità ambientale dello sviluppo del porto turistico in prossimità delle aree SIC/SIN.

Si prescrive che nel R.A. tutti i vincoli gravanti sull'area dovranno essere riportati opportunamente nell'analisi SWOT, in particolare:

- elementi naturali di valore ambientale
- elementi antropici di particolare valore
- sistema di tutela e di vincoli ambientali e paesaggistici
- elementi di pericolosità ed elementi di rischio antropogenico
- elementi sensibili e vulnerabili.

**5.3 Ai fini della procedura di VAS del PRARU ritenete utile segnalare eventuali ulteriori disponibilità di banche dati e/o informazioni più aggiornate?**

Si  NO  X

In caso di risposta positiva, indicare le integrazioni:

Le banche dati utili per l'analisi di contesto sono disponibili presso l'ARPAC, la regione Campania, la Città metropolitana e il comune di Napoli.

Inoltre, si segnala che le banche dati devono essere quanto più aggiornate possibili in modo da rendere maggiormente attendibile la valutazione del Programma.

**6. CRITERI DI MONITORAGGIO E RELATIVI INDICATORI**

**6.1 Ritenete esaustivo l'elenco degli atti di riferimento internazionale, nazionale e regionale da utilizzare per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale?**

Si  NO  X


In caso di risposta negativa, indicate altri atti/documenti strategici da utilizzare per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, possibilmente motivando le vostre proposte:

Si vedano i punti 4.1. e 5.1.

**6.2 Ritenete che l'elenco degli indicatori proposti sia esaustivo e coerente per la successiva fase di monitoraggio dell'attuazione del Programma?**

Si  NO  X

In caso di risposta negativa, indicare le integrazioni, possibilmente motivando le vostre proposte:



Nel R.A. è necessario individuare indicatori misurabili, popolati o popolabili, e finalizzati all'aggiornamento dello stato dell'ambiente. Sarebbe opportuno definire un set di indicatori specifici per ogni azione del Programma in grado di misurare gli effetti significativi sull'ambiente prodotti da ciascuna azione. Inoltre, sarebbe opportuno considerare indicatori già valutati in procedure di VAS già effettuate sul territorio comunale/provinciale/regionale.

## **7. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL PRARU**

### **7.1 Ritenete che la metodologia di valutazione dei potenziali effetti del PRARU sia esaustiva?**

Si  NO

In caso di risposta negativa indicarne le motivazioni:

Al fine di valutare i potenziali effetti significativi sull'ambiente, nel rapporto di scoping non è stato definito lo scenario di riferimento, caratterizzazione della evoluzione probabile dello stato dell'ambiente senza l'attuazione del Programma.

Infatti, lo scenario di riferimento deve prevedere la descrizione e l'analisi di scenari differenti in termini di ipotesi di sviluppo ambientale, sociale, economico, tecnologico, tenendo in considerazione gli orizzonti temporali finali ed intermedi del programma.

*"La valutazione dei potenziali effetti ambientali derivanti dalla realizzazione del programma deve prendere in considerazione le caratteristiche degli effetti e delle aree che potrebbero essere significativamente interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessati);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello internazionale, comunitario o nazionale.*

*Tale valutazione può essere effettuata solo se le azioni del programma sono articolate in progetti o interventi localizzati e dimensionati".*

Inoltre non è stata effettuata l'analisi dell' *Alternativa zero*, che in questo caso consiste nell'attuazione delle previsioni del PUA vigente, che prevede tra l'altro la realizzazione di un parco urbano territoriale. La costruzione dei due scenari (quello del Programma e quello del PUA vigente) consentirebbe una valutazione dei livelli di compatibilità ambientale degli interventi previsti. Lo scenario di riferimento dovrà essere composto da:

- *analisi dei trend di dati per gli indicatori ambientali significativi, finalizzata ad evidenziare tendenze in atto e ad ipotizzarne l'andamento futuro in assenza di interventi strutturali;*
  - *analisi delle politiche ambientali, territoriali ed infrastrutturali in atto sul territorio, a partire dalle decisioni già assunte: ad esempio destinazioni d'uso decise all'interno di piani territoriali, progetti di infrastrutture di valenza strategica già approvati sul territorio"*
- (cfr. ISPRA, *Indicazioni operative a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS*, 2015).


## **8. PROPOSTA DI STRUTTURA/INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

**Ritenete che i paragrafi individuati della proposta di indice siano sufficienti per la redazione del Rapporto Ambientale?**

Si  NO

In caso di risposta negativa integrate l'indice nel modo che ritenete più opportuno possibilmente motivando le vostre proposte:

Nella proposta di indice del Rapporto Ambientale non sono presenti alcuni dei punti previsti dall'Allegato VI



alla parte II del D.lgs 152/2006 in particolare:

*"b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*

*g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;*

*h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste".*

In particolare, in riferimento al punto b) e al punto h) nel R.A. dovrà essere analizzata l'alternativa zero che consiste nell'attuazione del PUA vigente le cui previsioni, come evidenziato nei pareri urbanistici, sono differenti rispetto alla proposta di Programma.

In riferimento al punto g) nel R.A. dovranno essere previste misure di mitigazione e compensazione degli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione del Programma.

## 9. ULTERIORI OSSERVAZIONI

### 9.1 Ai fini dello svolgimento della valutazione ed integrazione ambientale, anche ai sensi della direttiva 42/01, ritenete vi siano suggerimenti e/o aspetti da far emergere o contributi da poter fornire?

Si segnalano, inoltre, le seguenti osservazioni:

1. Ai fini della valutazione di incidenza si sottolinea che è necessario acquisire il "sentito" dell'Ente di gestione dell'area protetta come previsto dall'art. 5 comma 6 del D.P.R. 357/1997.


2. Molti degli interventi previsti dal Programma sono sottoposti a Valutazione di Impatto ambientale e, pertanto, prima della loro approvazione dovranno essere attivate le procedure previste dalla parte II, titolo III del D.lgs 152/2006.

3. Non sono stati definiti tutti i soggetti competenti in materia ambientale e, pertanto, si suggerisce che, in fase di consultazione prevista dall'art. 14 del D.lgs 152/2006, l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale venga integrato con i seguenti Enti interessati dall'attuazione del Programma:

- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio vesuviano - sezione di Napoli;
- Ente Parco metropolitano delle Colline di Napoli;
- Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei;
- Comune di Quarto (comune confinante).


Il responsabile del procedimento di VAS

arch. Giuliana Vespere



Il dirigente

dr. Giovanni Annunziata





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale  
Pianificazione e gestione del territorio-Sito Unesco  
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale

PG/2016/ **910013** del **16** /11/2016

Al Dirigente del Servizio Controlli ambientali, Autorità competente in materia di VAS  
Dott. Giovanni Annunziata

E p.c.:

All'Assessore al Diritto alla città, alle Politiche urbane, al Paesaggio e ai Beni comuni  
prof. arch. Carmine Piscopo

Al Coordinatore del Servizio Autonomo Avvocatura  
avv. Fabio Maria Ferrari

Al Direttore centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare  
Arch. Giuseppe Pulli

Oggetto: Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del SIN Bagnoli-Coroglio. Avvio di consultazione sul rapporto preliminare ambientale – fase di scoping.

In riferimento al procedimento di Vas relativo al Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio predisposto da Invitalia SpA, per quanto di competenza e ai fini della predisposizione del parere di codesta Autorità competente in materia di Vas si rappresenta quanto segue.

Occorre premettere che lo scrivente Servizio ha già redatto il parere negativo dell'Amministrazione su tale Programma nell'ambito della conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 33, comma 9, del DL n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 164/2014, e 14 ss. della Legge n. 241/1990.

Tale parere è stato trasmesso a codesto Servizio con nota PG/846413 del 26/10/2016.

Il Rapporto ambientale preliminare che viene sottoposto all'attenzione degli SCA, tra cui il Comune di Napoli, rispecchia sommariamente i contenuti del citato Programma, senza recepire in alcun modo le osservazioni sostanziali che il parere urbanistico faceva emergere circa il contrasto tra le previsioni di Invitalia e la strumentazione urbanistica vigente.

Va evidenziato che a tutt'oggi non risultano pervenute controdeduzioni di alcun genere circa i rilievi evidenziati e nemmeno risposte inerenti le "pregiudiziali alla discussione del Programma", articolate in tre punti ben definiti. In particolare:

1. non vengono fornite risposte alle proposte del Comune;
2. il Programma continua a interessare aree esterne al SIN come perimetrato nel 2015 e, dunque, continua ad essere in contrasto con l'art. 33 del DL n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 164/2014;
3. non viene chiarito come la procedura avviata possa essere a buona ragione identificata con quella prevista dal citato art. 33.

In riferimento a quest'ultimo punto, infatti, e con specifico riferimento alla procedura di Vas, l'art. 33 comma 8 del DL n. 133/2014 prevede che: *"Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, **corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA)**, nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse"*.

Inoltre, il DPCM 2015 art. 3 lettera b) prevede che Invitalia trasmetta entro il 31/3/2016 la *"proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del DL n. 133 del 2014, **corredata dal progetto di bonifica sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del DLgs 152/2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS), dalla valutazione di impatto ambientale (VIA)**, nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma, nonché degli ulteriori elementi di cui al comma 8 del menzionato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014"*.

Pertanto, la presente procedura non appare in linea con la conferenza dei Servizi indetta dal Commissario Straordinario, né il livello di approfondimento del Programma appare in linea con quanto richiesto dalla norma e, pertanto, **la procedura di VAS appare basata su elaborati insufficienti a definire gli aspetti ambientali della prevista trasformazione dell'area.**

Inoltre, non può non rilevarsi l'estrema sintesi fatta nel Rapporto preliminare dei contenuti del Programma e la totale assenza di dati quantitativi riferiti alle quantità di opere e attrezzature previste che configurano un quadro del tutto insufficiente a evidenziare la portata ambientale delle previsioni di trasformazione.

**Conseguentemente, non può che ribadirsi il parere negativo già espresso, anche in sede di procedura di Vas.**

Tuttavia, appare comunque utile evidenziare la lacunosità e le contraddizioni presenti nel documento sotto il profilo strettamente urbanistico.

Innanzitutto, appare opportuno segnalare che il Rapporto preliminare individua (cfr. pag. 30) come unico strumento il "Piano Regolatore Generale Comune di Napoli (PRG)-PUA-PUE", ovvero unendo la Variante al Prg per la Zona Occidentale e il Pua di Coroglio-Bagnoli.

A tale proposito, va richiesta la separazione tra i due strumenti in quanto essi hanno contenuti specifici e finalità urbanistiche diverse. Anche al fine di valutare i diversi profili di variante e quindi in chiave ambientale di "coerenza" tra le previsioni del Programma e quelle del Piano regolatore e del Piano urbanistico attuativo appare necessario integrare il Rapporto prevedendo la separazione tra i due strumenti.

Inoltre, a pag. 43 viene confuso il Pua con la delibera di Giunta n. 270/2014 e gli indirizzi del Consiglio Comunale del marzo 2015:

*"Il 16 maggio 2005 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 il Piano urbanistico esecutivo di Bagnoli – Coroglio.*

La variante è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.270 del 30.04.2014 e dove venivano ratificate le seguenti azioni:

- Misure finalizzate al completamento della bonifica;
- Indirizzi per il rilancio della trasformazione urbanistica dell'area Bagnoli e mandato ai servizi di pianificazione urbanistica (generale ed esecutiva) del comune di Napoli di predisporre gli atti finalizzati alla formazione di una variante alla strumentazione urbanistica vigente ricadente nell'area del PUA di Coroglio-Bagnoli".

È inutile sottolineare che la delibera di Giunta n. 270/2014 non è una variante di Pua. Per la descrizione puntuale della strumentazione urbanistica vigente si rimanda al parere già reso in conferenza dei servizi.

Pertanto, stante la palese confusione sugli strumenti urbanistici vigenti **si richiede la revisione completa del paragrafo 4.1.3. Se non sono correttamente individuati gli strumenti e i loro obiettivi non è possibile, infatti, valutare la coerenza con il Programma.**

Va poi sottolineato che nella descrizione dell'ambito di intervento a pag. 24 si legge: "L'ambito di intervento di un programma può essere definito come la porzione di territorio su cui intervengono le sue previsioni. Nel caso specifico, l'ambito d'intervento è quello strettamente legato alla riqualificazione e rigenerazione di territorio fortemente degradato e ricompreso nel perimetro del SIN Bagnoli-Coroglio e nelle aree limitrofe".

Da questa affermazione discende necessariamente che:

1. L'area su cui a fini Vas vengono valutati gli impatti sull'ambiente è quella del SIN che non coincide con quella del Programma e che, pertanto, non è oggetto della presente procedura di valutazione e conseguentemente, **risultando priva di Vas non potrà essere approvata anche a seguito di estensione del SIN;**
2. Non appare chiara la motivazione per la quale gli effetti di un così grande Programma possano restare confinati all'area stessa del Programma;
3. **Non è possibile che il Programma produca effetti a cascata sulle aree esterne al perimetro del SIN e, in particolare, sui bilanci complessivi delle attrezzature da standard e di attrezzature di livello urbano, ivi compreso il Parco urbano, del Prg. Conseguentemente, per quanto affermato nel Rapporto preliminare, qualunque previsione del Programma che produca squilibri nella dotazione di tali attrezzature nel bilancio complessivo della città è da considerarsi non valutata all'interno di questa procedura.**

Sempre in riferimento all'ambito di intervento, si rileva che l'area del Cavone degli Sbirri non è inclusa, pur rientrando nel SIN, in quanto non è previsto alcun intervento: "non si prevede per tale area un programma di rigenerazione in quanto di soggetti privati terzi e non di diretta pertinenza".

In riferimento alle valutazioni proposte, l'individuazione degli obiettivi della strumentazione urbanistica vigente appare confusa e riferibile tanto a parti della Variante Occidentale, tanto ad aspetti specifici del Piano esecutivo. Il quadro che viene restituito della strumentazione vigente appare, pertanto, inadeguato, mentre i grandi obiettivi di sostenibilità ambientale legati, ad esempio, al Parco urbano e al recupero della linea di costa non vengono opportunamente valorizzati. In alcuni casi vengono proposte letture parziali dei contenuti della Variante Occidentale e del Pua tali da deformare gli obiettivi della strumentazione vigente per renderli quanto più possibile sovrapponibili a quelli, del tutto diversi, del Programma.

Ad esempio, l'obiettivo strategico O.S.3.1 "delimitazione area parco per successivo concorso internazionale" appare del tutto inadeguato a descrivere la previsione del grande Parco Urbano di Coroglio nella Variante Occidentale, in quanto l'obiettivo della strumentazione vigente è la realizzazione del grande parco urbano di Coroglio e non la "perimetrazione per successivo concorso". La portata ecologica e di risarcimento ambientale alla cittadinanza sottesa alla previsione del parco urbano non appare opportunamente considerata.

Pertanto, si ritiene opportuno richiedere la revisione dei giudizi di coerenza espressi. A tale proposito si evidenzia che già nel parere rilasciato si è ampiamente argomentato sulle motivazioni per le quali il Programma è sostanzialmente non coerente con la Variante e con il Piano esecutivo.

A solo titolo esemplificativo, si evidenzia la "coerenza" espressa tra l'obiettivo strategico O.S.3.1 della strumentazione vigente relativo al Parco con l'azione del Programma relativa alla destinazione a parco dell'area ex industriale. Proprio in questo caso, il parere urbanistico ha evidenziato e motivato la non coerenza tra la proposta di Invitalia e la strumentazione vigente. Anche il giudizio di coerenza per l'obiettivo O.S.6.2 del "recupero delle potenzialità ambientali" e l'azione A.3.1 appare non coerente, in quanto la proposta di parco urbano del Programma elimina parti rilevanti del Parco urbano per destinarle alla zona retroportuale, alla ricerca, all'agrifood, alla viabilità interna, ecc.

Inoltre, tutti gli interventi dell'azione A.4.1 del Programma, relativi al porto e alla zona retrostante, non possono che risultare in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, le cui previsioni vanno lette anche in termini di localizzazione e non soltanto in termini generali. Ad esempio, la previsione del Pua di attività commerciali (obiettivo O.S.6.3) non può in alcun modo essere considerata coerente anche parzialmente con il porto e il retroporto previsto dal Programma (azione A.4.1), in quanto la previsione di tali attività nel Pua è riferita ad aree e finalità urbanistiche del tutto differenti.

Anche rispetto al trasporto pubblico le soluzioni del Programma, volte all'incremento del trasporto su gomma appaiono in contrasto con quanto previsto dall'Amministrazione.

Rispetto ai vincoli si evidenzia che alle pagg. 114-115 è riportato una versione del PSAI non aggiornata a quella vigente.

In riferimento ai dati demografici impiegati nel paragrafo 5.3.8 si rileva che vengono riportati analogie e dati desunti dal Preliminare di variante per le attrezzature della Zona Occidentale. Va evidenziato, a tale proposito, che la delimitazione in ambiti è funzionale all'articolazione progettuale e normativa della Variante Occidentale, mentre non è chiaro il rapporto tra l'utilizzo di tale articolazione e le previsioni del Programma. Inoltre, non è fornita una stima della quantità di popolazione che nel Programma si prevede di insediare.

In riferimento alla valutazione preliminare del Programma riportata nelle tabelle presenti a partire da pag. 153, si evidenziano alcune incongruenze nel giudizio sintetico espresso che, in generale, risulta poco attento agli impatti negativi sull'ambiente di alcune scelte fondanti del Programma che il Comune ha già ampiamente contestato.

In particolare, rispetto al tema del paesaggio, non appaiono attentamente valutati gli evidenti contrasti tra i contenuti del Dm agosto 1999, relativo al vincolo sulla piana di Coroglio, e le previsioni del Programma, contrasti ampiamente evidenziati nel parere del già rilasciato. Ad esempio, si evidenzia che l'azione A.4.1 relativa al porto e al cosiddetto Miglio Azzurro non può prevedere impatti positivi sul paesaggio in quanto la struttura ipotizzata risulta fortemente impattante su aree vincolate come Nisida e il Parco Urbano, né può avere effetti positivi sulla risorsa acqua in quanto la numerosa presenza di imbarcazioni, anche di grandi dimensioni, prevista nel Programma impatterà sulla qualità dell'acqua. Di contro, è possibile ipotizzare impatti negativi sugli aspetti ecosistemici dell'area di Nisida e della piana di Coroglio.

Gli stessi aspetti negativi, ambientali e paesaggistici, presentano quelle ipotesi che consumano il Parco urbano costruendo al suo interno volumetrie come l'Hub ricerca (azione A.5.1) e l'Agrifood (Azione A.7.1). Tali aspetti risultano valutati invece positivamente.

Inoltre, le strategie di sviluppo della viabilità primaria (Azione A.12.2 comprendente ad esempio l'interramento via Coroglio, corridoio mezzi pesanti per il porto turistico, ecc.) che chiaramente risultano avere impatti negativi ambientali in quanto non si limitano a completare la rete primaria del Piano esecutivo, ma introducono elementi infrastrutturali non necessari e di forte impatto, appaiono nella valutazione proposta avere effetti positivi sul paesaggio, sugli ecosistemi e sulle altre risorse naturali.

Si sollecita pertanto la completa revisione del documento proposto.

il dirigente  
arch. Andrea Ceudech





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale  
Pianificazione e gestione del territorio-Sito Unesco  
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale

Allegato alla nota PG/2016/372779 del 2/5/2016

oggetto: conferenza dei servizi ai sensi degli artt. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii – **parere del Comune di Napoli.**

#### **A) LE OBIEZIONI DEL COMUNE AL PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA.**

In riferimento alla conferenza dei servizi di cui all'oggetto, di seguito si esprimono gli orientamenti del Comune in merito alla proposta di "Programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana" (di seguito "Programma") presentata da Invitalia SpA, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici:

1. Come sarà meglio argomentato nelle pagine seguenti, la proposta di "Programma" di Invitalia SpA costituisce un documento approssimativo che presenta rilevanti contrasti con la disciplina urbanistica vigente. La proposta, inoltre, addirittura travalica il perimetro fissato dalle norme nazionali (relativamente all'area di Nisida e all'area corrispondente all'unità 3b1 del Piano urbanistico attuativo di Coroglio-Bagnoli) e non tiene in debito conto i rilevanti vincoli paesaggistici presenti nell'area.
2. La proposta di "Programma" è, inoltre, priva di un disegno urbanistico d'insieme e si muove sulla traccia di un assemblaggio di idee, localizzate in un'area che, come detto, va oltre quella del SIN. A tale *puzzle* di idee progettuali si affida la possibilità di "rigenerazione" dell'area. Tuttavia, esse appaiono autoreferenziali e non risultano supportate da nessuno studio teso a definirne la fattibilità economico-finanziaria nell'area di Coroglio.
3. La mancanza di una progettazione urbanistica alla base della proposta è resa ancor più evidente dall'assenza dell'integrazione tra le funzioni ipotizzate all'interno del "Programma" e sistema della mobilità. L'assenza di una visione strategica e d'insieme, anche in chiave metropolitana, del sistema della mobilità e, in particolare, dei trasporti pubblici determina per la proposta una debolezza difficilmente superabile.
4. Non vi è, altresì, traccia di un minimo dimensionamento urbanistico della proposta e delle motivazioni poste alla base di esso. Tale dimensionamento è essenziale per poter valutare gli impatti del "Programma" sulla Variante Occidentale e sulla parte di Pue non sottoposta all'attività commissariale. Non è dimostrato, infatti, che gli effetti urbanistici siano circoscritti, come previsto per legge, all'area del DM 8/8/2014 e non limitino in alcun modo la ordinaria pianificazione urbanistica comunale delle aree esterne al perimetro commissariale.
5. In riferimento al modello di portualità proposta con l'"*hub nautico*", ovvero un'area portuale e produttiva in connessione con l'area ex Cementir, si evidenzia come esso non è compatibile

con quanto previsto dalla strumentazione urbanistica, oltre a prevedere interventi nelle aree esterne al perimetro del SIN di cui al DM 8/8/2014, e non appare in linea con i caratteri paesaggistici dell'area e gli strumenti di tutela. La presenza delle volumetrie del *Miglio azzurro* nell'ex Cementir, legate alle attività portuali, risulta infatti non soltanto in contrasto con la Variante Occidentale e con il Pue di Coroglio-Bagnoli, ma anche con il vincolo paesaggistico imposto dal DM 6 agosto 1999 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre aree site nel comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio*".

6. Rispetto al tema del ripristino della linea di costa, nel documento di Invitalia, appaiono talvolta ipotizzate soluzioni volte ad una rimozione solo parziale della colmata e ad una sua sostituzione/riutilizzazione per la realizzazione di "terrazze" sul mare. La strumentazione urbanistica vigente, la L. 582/96 ed, infine, la mozione del Consiglio Comunale del marzo 2015 prevedono la rimozione integrale e totale della colmata, poiché, al di là degli aspetti legati alla inderogabile tutela della salute dei cittadini, la sua presenza impedisce la riconfigurazione della linea di costa ed il ripristino di una grande spiaggia pubblica continua.

7. Nel "parco" proposto da Invitalia, inoltre, si localizzano volumetrie per la produzione di beni e servizi, finendo per realizzarsi strade e parcheggi anche nelle aree interne. Tale proposta, finalizzata a "privatizzare" una parte consistente del Parco, è totalmente in contrasto con i fondamenti della Variante Occidentale che, ancor prima del Pue, ha definito il Parco di Bagnoli nei suoi elementi fondamentali. A tale proposito va ricordato che la Variante Occidentale e il vincolo paesaggistico apposto con il DM del 6 agosto 1999 costituiscono un unico strumento di tutela della qualità paesaggistica dei luoghi e di progetto di paesaggio immodificabile, neppure grazie al meccanismo dell'art. 33 c.11 e segg. L. 164/2014.

Il DM 6 agosto 1999 non prevede in alcun modo la possibilità di conservazione di volumetrie se non in conformità alla vigente strumentazione urbanistica (archeologia industriale). Pertanto, la conservazione di volumi (in particolare della Cementir) e la realizzazione di nuove volumetrie, sono assolutamente in contrasto con il vincolo paesaggistico, oltre che con la vigente disciplina urbanistica.

8. Risultano, ancora, in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti e con le proposte del Comune le ipotesi di abbattimento delle archeologie industriali che devono essere conservate in quanto memoria dell'identità storica, paesaggistica e culturale dell'area di Coroglio.

9. Non si evincono, infine, le motivazioni per le quali le proposte del Comune non sono state accolte.

Da questa sintesi, si può chiaramente intuire come tale proposta potrebbe determinare rilevanti impatti urbanistici e paesaggistici negativi sull'area di Coroglio che rischiano di compromettere la possibilità di una **autentica "rigenerazione"** urbanistica, ambientale e sociale dell'area.

**Per tali ragioni e sulla base delle motivazioni che saranno di seguito proposte nel dettaglio, non si può che esprimere parere negativo sul "*Programma*" così come predisposto da Invitalia SpA.**

## **B) ILLUSTRAZIONE SPECIFICA DELLE RAGIONI OSTATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL "*PROGRAMMA*" PROPOSTO DA INVITALIA S.P.A.**

Il documento è così strutturato: preliminarmente vengono esposte tre pregiudiziali alla discussione del "*Programma*" in conferenza dei servizi, mentre nella seconda parte sono riportate, in riferimento agli elaborati proposti, le motivazioni alla base del già enunciato parere negativo alla proposta di "*Programma*".

## Parte I

### PREGIUDIZIALI ALLA DISCUSSIONE DEL "PROGRAMMA"

#### 1) La documentazione prodotta per la conferenza dei servizi

Con nota prot. 151 del 4/4/2016 il Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica ambientale e Rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, in qualità di responsabile del procedimento, ha indetto e convocato per il giorno 14/4/2016 la Conferenza dei servizi finalizzata ad "acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, presupposti, propedeutici e necessari, per:

1) l'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana presentato in data 30 marzo 2016;

2) la esecuzione e realizzazione del piano di caratterizzazione dei suoli delle aree [ex ILVA ed ex ITALSIDER del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio] già di proprietà di Bagnolifutura S.p.A., ivi comprese le aree oggi sotto sequestro giudiziario, predisposto da ISPRA, di cui alla Convenzione attuativa menzionata nelle premesse;

3) la realizzazione della messa in sicurezza della colmata, di cui alla Convenzione attuativa, menzionata nelle premesse;

4) la manutenzione ordinaria dell'arenile nord".

In relazione alla discussione svoltasi il 14/4/2016 sul punto 2) all'ordine del giorno, ovvero il piano di caratterizzazione, si evidenzia che **il Comune ha chiesto di riallineare gli elaborati prodotti alle previsioni del vigente Pue di Coroglio-Bagnoli, in quanto non risultanti pienamente coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti** (in particolare alcune destinazioni d'uso e alcune perimetrazioni delle unità di intervento e delle aree tematiche).

**Tale richiesta è motivata dal fatto che il piano di caratterizzazione, come peraltro riportato nella documentazione di Ispra, deve essere redatto "in accordo con quanto previsto dalla destinazione d'uso determinata sulla base dello strumento urbanistico", ovvero deve riportare fedelmente i contenuti del vigente Pue di Coroglio-Bagnoli.**

In relazione agli elaborati prodotti per la conferenza, si evidenzia che nella convocazione della conferenza dei servizi è specificato che: "L'originale della documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il Soggetto attuatore, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia - con sede a Roma, via Calabria n. 46, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni oltre che all'indirizzo di posta elettronica [bagnoli@pec.invitalia.it](mailto:bagnoli@pec.invitalia.it). Copia della documentazione sarà disponibile sul sito internet di Invitalia nella sezione "Rilancio Bagnoli" (<http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli.html>)".

In data 8/4/2016 il sottoscritto dirigente del Servizio di Pianificazione urbanistica generale si è recato a Roma presso la sede della società Invitalia in via Calabria per visionare la documentazione in originale relativa alla conferenza dei servizi. Non essendo presente tale documentazione da visionare è stato redatto verbale di consegna di una chiavetta *usb* contenente i seguenti gruppi di elaborati già resi disponibili sul sito web di Invitalia:

*Convocazione della conferenza dei servizi*

*Messa in sicurezza della colmata:*

*Documenti generali*

*Documenti grafici*

*Documenti tecnico-economici*

*Piano di caratterizzazione: Parte 1- Parte 2 - Parte 3*

*Analisi di rischio - Istituto superiore di sanità*

*Sopralluogo 30 marzo 2016 arenile nord - ISPRA*

Non risultavano depositati, dunque, alla data del 8/4/2016 gli elaborati relativi al "Programma di rigenerazione urbana" (punto 1 dell'ordine del giorno).

In data 9/4/2016 è stata pubblicata sul Mattino la convocazione della conferenza dei servizi

con avviso del contestuale avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per una serie di particelle catastali appartenenti al catasto fabbricati ed al catasto terreni. Anche in tale avviso si fa riferimento al progetto depositato che non era invece disponibile (né presso la sede di Invitalia, né sul sito web indicato nell'avviso).

La documentazione del *Programma di rigenerazione urbana*, invece, è stata resa disponibile sul sito web di Invitalia solo due giorni prima della data di convocazione della Conferenza dei servizi. Tale documentazione comprende:

*Programma di bonifica e rigenerazione urbana (relazione)*

*All. 1 - Inquadramento generale*

*All. 1a - I quadrante Nord-Ovest*

*All. 1b - II quadrante Nord-Est*

*All. 1c - III quadrante Sud-Ovest*

*All. 1d - IV quadrante Sud-Est*

*All. 2 - Database catastale*

*All. 2a - Proprietà*

*All. 3 - PUA vigente*

*All. 4 - PUA vig-SIN n.p*

*All. 5 - Bonifica e PUA*

*All. 6 - Manufatti*

*All. 7 - Zonizzazione - 1 fase*

*All. 8 - Zonizzazione*

*All. 9 - Bonifica e prop PUA*

*All. 10 - Infrastrutture*

Ciò premesso, si evidenzia che i materiali finora prodotti da Invitalia per la conferenza dei servizi, unitamente alle slides rese disponibili sul web, rappresentano una prima ipotesi di scelte relative all'area di Bagnoli, ma non costituiscono, in alcun modo, un documento compiuto, definibile "Programma".

Il grado di approfondimento del materiale reso disponibile, infatti, risulta del tutto insufficiente per procedere con qualunque istruttoria di carattere urbanistico, seppure preliminare. Inoltre, il materiale appare del tutto carente anche rispetto ai requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 33 del DL 133/2014 (convertito dalla L. 164/2014) che, come noto, prevede:

*"In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:*

*a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;*

*b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;*

*c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;*

*d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente".*

**L'appropriato grado di approfondimento del materiale proposto è condizione prevista dalla norma per la convocazione della conferenza dei servizi.** Infatti, l'art. 33 comma 8 del DL n. 133/2014 prevede che: **"Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la**

**previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse".**

Inoltre, il DPCM 2015 art. 3 lettera b) prevede che Invitalia trasmetta entro il 31/3/2016 la "proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del DL n. 133 del 2014, corredata dal **progetto di bonifica sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art. 242-bis del DLgs 152/2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS), dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma, nonché degli ulteriori elementi di cui al comma 8 del menzionato art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014".**

**Risulta del tutto evidente, dunque, che il materiale fornito non solo risulta carente per una compiuta istruttoria urbanistica, come verrà più avanti dettagliatamente argomentato, ma non rispetta neppure il DPCM del 2015, né i contenuti dell'art. 33 del DL n. 133/2014.**

**In assenza della documentazione prevista per legge, non sembra possibile esprimere compiutamente un parere urbanistico in merito ai diversi aspetti del "Programma", ma soprattutto la conferenza dei servizi non può decidere entro 30 giorni sul "Programma" proposto da Invitalia.**

In relazione alle procedure attivate, inoltre, va sottolineato che, come già ricordato in premessa, con nota prot. 151 del 4/4/2016 il Commissario straordinario ha invece indetto e convocato per il giorno 14/4/2016 la Conferenza dei servizi con al primo punto il "Programma", dando notizia, come detto, dell'avvenuto deposito della documentazione relativa al procedimento.

**Tuttavia, come sopra accennato, la documentazione anche preliminare non era invece presente, se non nei termini già ricordati. Anche nell'avviso dell'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio del 9/4/2016 si fa riferimento al progetto depositato, che non era invece disponibile.**

La documentazione incompleta relativa al "Programma", resa disponibile sul sito web di Invitalia solo due giorni prima della conferenza, risulta evidentemente del tutto carente rispetto a quanto richiesto dalla norma, dal momento che il "Programma" presentato consiste in una serie di elaborati generici privi di contenuto urbanistico, dei necessari approfondimenti relativi agli aspetti economico-finanziari, degli elaborati relativi agli aspetti VIA/VAS, al progetto di bonifica, ecc.

**Pertanto, in questa sede, ci si limita a evidenziare che, non risultando adeguati i documenti presentati, al Comune non è offerta la possibilità di esprimersi in maniera compiuta sul "Programma" presentato, stante il suo contrasto con lo stesso art. 33 del DL n. 133/2014. Cosicché, al di là del dissenso già espresso, ci si riserva di presentare ulteriori valutazioni in merito alle procedure avviate.**

*Con*

## 2) L'area del "Programma"

L'area di Bagnoli-Coroglio ricompresa tra quelle di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 33, comma 11 del DL n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", è così individuata:

"11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'articolo 36 -bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014**, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi".

Nella documentazione del "Programma" sono rappresentati interventi che risultano esterni al perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) del DM 8/8/2014 e quindi al perimetro dell'area sottoposta all'attività commissariale.

Nella Relazione viene ipotizzata una modifica della perimetrazione del SIN 2014 a cui è legata l'attività del Commissario. In particolare, si rileva in riferimento alla tavola pag. 160 "proposta nuova perimetrazione SIN", la previsione di ampliare il perimetro del SIN includendo:

- a) l'unità di intervento 3b1 del Piano attuativo di Coroglio-Bagnoli di proprietà Fintecna;
- b) piccola parte dell'area di completamento dell'unità di intervento 3g del Pue;
- c) strada di accesso laterale alla area tematica 4 del Pue;
- d) aree di Nisida rientranti nel Pue e piccola area inizio pontile non compresa nel Pue;
- e) aree lungo via Leonardi Cattolica sotto la Collina di Posillipo, di fronte area Cementir, ricadenti nel Piano attuativo.

Inoltre, viene richiesta l'esclusione dal SIN di alcune aree al confine del Parco dello Sport lungo il versante di Posillipo.

Tale incoerenza con la norma di legge, e con il DM 8/8/2014 cui essa rinvia, è esplicitamente evidenziata nella relazione: "Pertanto nella nostra proposta di ripermimetrazione del SIN di Bagnoli Coroglio sarebbe opportuno far rientrare all'interno del SIN l'area al di sotto del costone di Posillipo in prossimità della Ex-Cementir e almeno l'ansa di costa di Nisida, che costituisce un elemento di pregio paesaggistico con caratteristiche strategiche per generare qualità nel processo di rigenerazione territoriale" (pag. 159).

Dal punto di vista procedurale si prevede: "Pertanto, la relativa ridefinizione del perimetro avverrebbe ai sensi dell'art. 36-bis, co. 3, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che cita: "Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale" (pag. 245).

**Rilevato che le aree su riportate non fanno parte dell'area sottoposta all'attività del Commissario esse non possono far parte della proposta in discussione, ma devono essere stralciate dal Programma, dovendo eventuali proposte inerenti tali aree seguire le procedure ordinarie in materia di S.I.N.**

**Inoltre, si rileva sin da ora, che le motivazioni per le quali si ipotizza la modifica del perimetro del SIN del 2014 non fanno riferimento in alcun modo ad esigenze legate alla bonifica dei suoli, quanto piuttosto ad esigenze connesse alla "valorizzazione" indiretta delle aree già comprese nel SIN vigente.**

**In tal modo, vengono sottratte alla pianificazione ordinaria ulteriori aree senza che vi siano motivazioni connesse alla bonifica, ovvero al risanamento ambientale, ma solo giustificazioni legate alla valorizzazione dei suoli e all'operazione complessiva di "rigenerazione".**

Va dunque ricordato che l'art. 252 del DLgs n. 152 del 2006 s.m.i. al comma 1 prevede "1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali". **Ovvero, l'area dei SIN deve essere**

**individuata ai fini della bonifica e non per altre motivazioni e, pertanto, la scelta prospettata appare in contrasto con la normativa vigente.**

Il successivo comma 2 dell'art. 252 del DLgs n. 152/2006 fornisce i principi e i criteri per l'individuazione dei SIN che non trovano riscontro per le aree di estensione in quanto tutti legati agli aspetti della bonifica e in particolare l'insistenza di raffinerie e impianti inquinanti. **Su tale aspetto si fa riserva di argomentare ulteriormente allorquando verrà formalmente proposta la modifica del perimetro del SIN secondo le procedure previste per legge.**

**Vanno, pertanto, eliminate delle parti della proposta relativa ad aree non rientranti nel SIN che non sono di competenza dell'attività commissariale. Le previsioni relative a tali aree devono essere stralciate e non possono essere oggetto della conferenza dei servizi, essendo l'inclusione di tali aree nel "Programma" in evidente contrasto con le leggi vigenti.**

**Conseguentemente, è necessario riformulare gli elaborati finora prodotti e l'eventuale piano economico finanziario (attualmente non esistente nella documentazione fornita) senza le previsioni relative alle aree esterne al SIN di cui al DM 8/8/2014, per le quali occorrerà seguire, necessariamente, procedure ordinarie.**

### **3) La proposta del Comune di Napoli**

Come noto, l'art. 33 comma 13.2 del DL n. 133/2014 prevede per il Comune di Napoli una posizione qualificata nell'ambito della conferenza dei servizi, infatti: *"Al fine della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del Comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il soggetto attuatore esamina le proposte del Comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria."*

La norma aggiunge anche che *"Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte."*

Come si legge nella relazione del "Programma", *"In attuazione di quanto disposto dalla norma, Invitalia ha richiesto la documentazione sulle proposte dell'Amministrazione Comunale riguardo al programma di rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli Coroglio; l'Amministrazione ha inviato una serie di elaborati, che sono stati oggetto di analisi e di valutazione per giungere poi alla definizione delle proposte di linee guida del programma di rigenerazione urbana"* (pag. 168). La relazione riporta poi una sintesi della documentazione inviata dal Comune.

**Occorre precisare che la proposta del Comune è composta dalla strumentazione urbanistica vigente e da una serie di atti e documenti che discendono dall'attuazione della delibera di Giunta n. 270/2014, nonché dalla conseguente mozione del Consiglio Comunale del 16/3/2015.**

**Si evidenzia che non è possibile comprendere dalla documentazione presentata:**

**a) quali proposte siano state valutate positivamente e, quindi, inserite nella proposta di "Programma";**

**b) le motivazioni alla base del mancato accoglimento delle proposte del Comune.**

**Ciò non permette, allo stato della documentazione presentata, di verificare l'effettivo accoglimento delle proposte (superando affermazioni contraddittorie e generiche contenute in relazione e interpretazioni errate della disciplina urbanistica) e poter formulare compiutamente la richiesta di rivalutazione delle proprie proposte non accolte.**

*cm*

## Parte II

### MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DEL PARERE NEGATIVO SULLA PROPOSTA DI "PROGRAMMA"

Al di là di quanto sopra enunciato circa l'incompletezza della proposta di "Programma", appare comunque opportuno esaminare il materiale reso disponibile, facendo riserva di integrare tali note laddove vengano prodotti altri elaborati, al fine di motivare in maniera esaustiva il parere negativo dell'Amministrazione alla proposta di "Programma".

Ovviamente, dato il carattere del tutto preliminare degli elaborati disponibili, tali considerazioni **non possono costituire un vero e proprio parere urbanistico**, che ci si riserva di formulare allorquando verranno resi disponibili tutti gli elaborati che forniranno i contenuti previsti per legge.

Tale parte del presente documento si articola come di seguito:

1. la disciplina urbanistica vigente;
2. il quadro dei vincoli;
3. considerazioni generali sulla proposta di "Programma" e gli elaborati prodotti;
4. gli aspetti rilevanti della proposta: le difformità dalla disciplina urbanistica e il contrasto con i vincoli paesaggistici;
5. sistema della mobilità e infrastrutture.

#### 1. La disciplina urbanistica vigente

Avendo riscontrato imprecisioni anche rilevanti negli elaborati predisposti da Invitalia (paragrafo 2.4 della relazione), appare opportuno richiamare innanzitutto la disciplina urbanistica attualmente vigente nell'area del SIN 2014 di Bagnoli-Coroglio.

**Si sottolinea che tale lettura appare indispensabile per i successivi approfondimenti della documentazione di Invitalia, ma non costituisce in alcun modo certificazione di destinazione urbanistica che dovrà essere richiesta, qualora ritenuta necessaria, secondo le procedure ordinarie vigenti.**

##### *Cavone degli Sbirri*

Come noto il SIN comprende oltre all'area di Bagnoli anche l'area del Cavone degli Sbirri. Nel documento non vi è alcun riferimento alla disciplina urbanistica vigente, né si riportano interventi o previsioni di attività. Tuttavia appare utile, per opportuna chiarezza, tratteggiare sinteticamente la disciplina vigente in tale area, evidenziando che il perimetro riportato nelle tavole non sembra del tutto coincidente con quello riportato nel DM 8/8/2014 e andrà opportunamente verificato.

L'area del SIN del Cavone degli Sbirri è sottoposta alla disciplina della Variante al Prg per la Zona Occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n.4741 del 15 aprile 1998 (BURC del 28/4/1998) e ricade in zona *nE - Componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio, sottozona nEa - Aree agricole* di cui agli artt. 10 e 11 delle norme della Variante Occidentale. L'area è ricompresa, inoltre, nell'ambito n. 9 Agnano di cui all'art. 31.

L'area ricade tra le aree di interesse archeologico di cui alla tavola W5 ed è ricompresa tra le aree stabili, e nel margine nord in parte minore, tra le aree a bassa e medio-alta instabilità, come risulta dalla tavola W10.

L'area risulta sottoposta alle disposizioni della parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004 art. 157 e rientrano nel perimetro delle zone vincolate dal decreto ministeriale 11 gennaio 1955, emesso ai sensi della legge n. 1497/1939.

L'area ricade nel perimetro del Piano Territoriale Paesistico Agnano Camaldoli (Dm 06/11/1995) come PI - protezione integrale.

L'area rientra, inoltre, nel perimetro del Parco dei Campi Flegrei come zona C.

L'area risulta parzialmente interessata sul margine nord dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale adottato con delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 23/2/2015 (BURC n.20 del 23/3/2015), nella carta del rischio da frana R3 rischio da frana elevato e R2 rischio moderato.

L'area rientra inoltre nel Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche, adottato con delibera comitato istituzionale n. 611 del 31/5/2012, classe: molto bassa.



### *Area di Bagnoli-Coroglio*

Per quanto riguarda l'area del SIN 2014 relativa al comprensorio di Bagnoli-Coroglio di cui al DM 8/8/2014, si delinea di seguito in maniera sintetica la disciplina urbanistica vigente.

Tale area ricade nel perimetro della Variante al Prg per la Zona Occidentale approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4741 del 15 aprile 1998 (BURC del 28/4/1998) e per la maggior estensione è ricompresa all'interno del Piano urbanistico attuativo di Coroglio-Bagnoli approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 16 maggio 2005 e successive varianti.

Rispetto alla zonizzazione della Variante Occidentale, riportata nella tavola W11 "Indicazione della zonizzazione", l'area di Coroglio-Bagnoli rientra nella zona nG - *insediamenti urbani integrati* disciplinata dall'art. 20 delle norme di attuazione e, per la parte coincidente con il Parco dello Sport, nella zona nF - *Attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale*, sottozona nFa - *Parchi*, di cui agli artt. 16 e 17 delle norme di attuazione.

L'area ricade inoltre nell'ambito "1 - Coroglio" disciplinato dall'art. 23 delle norme di attuazione della Variante occidentale.

Nel corso della presente relazione verranno richiamati i contenuti della normativa urbanistica riferiti agli aspetti del "Programma" di volta in volta trattati.

**Ci si limita in questa sede a ricordare gli obiettivi della riqualificazione fissati dalla Variante Occidentale e che si ritiene debbano essere assunti anche come criteri fondativi dal Programma in quanto presupposti non negoziabili dell'azione pubblica di trasformazione dell'area e in particolare (art. 23 comma 1):**

***"- il ripristino delle condizioni di vivibilità del mare e della costa;***

- la tutela e il ripristino delle eccellenti preesistenze naturali, costituite dal costone di Posillipo, dall'isola di Nisida, dalla spiaggia;***
- la formazione di vaste zone a verde nella grande piana compresa tra le emergenze naturali e gli abitati di Bagnoli, Cavalleggeri, Diocleziano e Campegna;***
- la realizzazione di attrezzature turistiche, residenziali, di ricerca, produttive e terziarie;***
- la integrazione tra dette attività e le funzioni esistenti al contorno;***
- il potenziamento del trasporto pubblico".***

La Variante Occidentale ha previsto, per l'ambito di Coroglio, il ricorso ad un piano esecutivo di cui l'art. 23 definisce un dimensionamento di massima e detta alcuni caratteri e contenuti, tra i quali ad esempio: **la limitazione dimensionale definita dalla tabella di cui al comma 7; la localizzazione e i caratteri del parco urbano; la verifica della localizzazione dell'approdo; la ricollocazione delle attività non compatibili; la riconfigurazione della linea di costa.**

Inoltre, la Scheda n. 1 *Ambito n. 1: Coroglio, insediamenti dismessi* e la Scheda n. 2 *Ambito n. 1: Coroglio spiaggia*, forniscono i contenuti progettuali del piano urbanistico esecutivo (Pue).

Si ricorda che nel 1997, tra l'adozione e la approvazione della Variante Occidentale, è intervenuto l'accordo di programma per Città della Scienza.

Successivamente all'approvazione del Pue di Coroglio-Bagnoli avvenuta nel 2005, è intervenuto l'accordo di programma per il Museo Corporea di Città della Scienza nel 2007 che ha in parte modificato il precedente accordo di programma del 1997.

Una prima variante parziale al Piano esecutivo è approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 497 del 11/03/2010 "Approvazione con modifiche della Variante al Pue relativo all'ambito n. 1 Coroglio". Successivamente, è approvata una seconda variante parziale con la delibera di Giunta Comunale n. 561 del 29/04/2011 "Controdeduzioni in ordine alle osservazioni alla variante al piano urbanistico esecutivo relativo all'ambito n. 1 Coroglio - di cui alla delibera di consiglio comunale n. 40 del 16 maggio 2005 e successiva delibera di giunta comunale n. 497/2010 - adottata con delibera di giunta n. 221 del 04/03/2011. Approvazione della variante al piano urbanistico esecutivo relativo all'ambito n. 1 Coroglio di cui alla delibera di consiglio comunale n. 40 del 16 maggio 2005 e successiva delibera di giunta comunale n. 497 del 18/03/2010".

Si rileva, per opportuna completezza, che con la delibera di Giunta Comunale n. 248 del 12/04/2012 è stata approvata la "Direttiva agli uffici in merito all'attuazione degli interventi nell'area tematica 2 del Piano urbanistico esecutivo di Coroglio-Bagnoli" e successivamente,

con la delibera di Giunta Comunale n. 763 del 23/10/2012 è stato approvato il "documento contenente ulteriori indicazioni planovolumetriche finalizzate alla redazione dei progetti relativi a ciascun lotto dell'Area Tematica 2 "Coroglio" del Piano urbanistico esecutivo di Coroglio-Bagnoli (lotti residenziali e per la produzione di beni e servizi)".

Con riferimento all'articolazione del territorio prevista dal Pue di Coroglio-Bagnoli si evidenzia che risultano interne al perimetro del SIN di cui al DM 8/8/2014:

- la gran parte dell'area tematica 1 (parco e spiaggia);
- l'area tematica 2 (Coroglio/Bagnoli);
- parte dell'area tematica 3 (Cavalleggeri) e in particolare le unità di intervento 3a, 3g (gran parte) e una porzione delle urbanizzazioni;
- la gran parte dell'area tematica 4;
- la gran parte dell'area tematica 9 (Parco dello Sport).

Anche i contenuti della pianificazione urbanistica attuativa verranno riportati nei successivi paragrafi in relazione ai diversi aspetti del "Programma" che verranno trattati.

**Ciò detto, si rileva che nel paragrafo 2.4.2 vi sono generici riferimenti alla normativa urbanistica e in particolare il riferimento del tutto fuori luogo alla disciplina urbanistica della Variante generale al Prg, approvata con il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 dell'11 giugno 2004, che disciplina parti del territorio comunale in alcun modo soggette all'attività commissariale. Anche i riferimenti alla Variante di Salvaguardia e al Piano regolatore del 1972 appaiono quanto meno incompleti e fuori contesto.**

Inoltre, l'allegato 3: PUA vigente riporta una rappresentazione errata del Pue di Coroglio-Bagnoli. A solo titolo esemplificativo si segnala: la confusione tra le "aree tematiche" e le "unità di intervento", la rappresentazione errata del perimetro dell'Area tematica n. 3, l'erronea localizzazione dei parcheggi e delle altre urbanizzazioni primarie, la delimitazione della spiaggia non coerente con quella del Pue, l'incompleta individuazione delle archeologie industriali oggetto di conservazione, ecc. Inoltre, nello stesso allegato è riportato in un riquadro l'area del Cavone degli Sbirri che non è disciplinata dal Pue, ma dalla sola Variante Occidentale come descritto in precedenza.

**Pertanto l'allegato n. 3, in quanto non corrispondente al vigente Pue, costituisce una premessa errata del "Programma". L'allegato n. 4 è da intendersi come superato in quanto riporta errori analoghi e, inoltre, vi sono rappresentate aree esterne al SIN per le quali, come detto, non è possibile approvare interventi o previsioni in sede di conferenza dei servizi.**

Sempre in riferimento alla vigente disciplina urbanistica, come si vedrà in dettaglio più avanti, risultano evidenti, tuttavia, alcuni passaggi della relazione di Invitalia in cui si ipotizza **un intervento parziale sulla colmata come conforme al Pue (ad esempio pag. 151 "I sopra citato PUA, in particolare, lascia presupporre che deve essere ridefinita la linea di costa attraverso una riduzione parziale della colmata a mare")**. Appare utile anticipare subito che tale interpretazione è estremamente errata.

**Come sarà dettagliatamente argomentato nel successivo paragrafo 4.1, la rimozione integrale e totale della colmata è un obiettivo programmatico della disciplina urbanistica vigente.**

## **2. Il quadro dei vincoli**

Di seguito si delineano in maniera sintetica i vincoli insistenti nell'area ricadente nel perimetro del SIN di cui al DM 8/8/2014 che risultano numerosi ed articolati. Tali vincoli, in particolare quelli di natura paesaggistica, hanno avuto grande rilevanza nella conformazione delle scelte urbanistiche del Comune e oggi devono necessariamente tornare ad avere un ruolo centrale nella definizione delle future scelte per Bagnoli.

L'area ricadente sito potenzialmente inquinato di interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio individuata dal DM 8/8/2014 (G.U. n. 195 del 23/8/2014) è interessata dai seguenti vincoli:

- è classificata, come risulta dalla tavola W10 - carta della stabilità, per la maggiore estensione come area stabile a meno di alcune piccole porzioni come area a bassa e media-

- alta instabilità;
- risulta in parte sottoposta alle disposizioni della parte terza del Codice dei Beni culturali e del paesaggio DLgs n. 42/2004 art. 157 in quanto ricadente in parte nel perimetro delle zone vincolate dal Dm 6 agosto 1999 e dal Dm 26 aprile 1966, emessi ai sensi della legge n.1497/1939. Non sono compresi i decreti emessi ai sensi della L.778/1922 abrogata dall'entrata in vigore della L.1497/1939;
  - rientra in parte nelle disposizioni della terza parte del DLgs n. 42/2004 art.142 lettera a) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare (aree tutelate per legge);
  - ricade in parte nel perimetro del Piano Territoriale Paesistico "Posillipo" (Dm 14/12/1995) in zona P.I. protezione integrale;
  - ricade in parte nel Parco Regionale dei Campi Flegrei, DPGRC n.782 del 13.11.2003 (Burc n. speciale del 27.05.2004) in zona C - area di riserva controllata;
  - ricade parzialmente nel Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico P.S.A.I. dell'Autorità di Bacino della Campania Centrale adottato con delibera di Comitato Istituzionale n.1 del 23.02.2015 (BURC n. 20 del 23/3/2015), nella carta del rischio da frana in parte in R2 rischio medio, in parte in R3 rischio elevato e in piccola parte in R4 rischio molto elevato; nella carta del rischio idraulico in R2 rischio medio; nella carta del rischio idraulico in piccola parte nel reticolo idrografico;
  - rientra parzialmente nel Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche approvato con delibera comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 611 del 31/5/2012, in parte in "classe alta" e in parte in "classe bassa";
  - rientra parzialmente nell'Area di interesse archeologico - tav. W5 della Variante al Prg per la zona Occidentale;
  - è interessata per il tratto di costa dal Piano per la difesa delle coste dell'Autorità di Bacino adottato con delibera n. 285 del 23/7/2009 (BURC n.50 del 17/8/2009), in parte in aree di pericolosità da erosione costiera e da inondazione - pericolosità alta; in parte in area di pericolosità di tracimazione e/o impatto delle opere di difesa;
  - è compresa nell'area individuata come Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei di cui alla delibera di giunta regionale n. 669 del 23/12/2014 (BURC del 29/12/2014).

Per opportuna completezza e per evidenziarne il valore ambientale e paesaggistico, si rileva che l'area di Nisida, esterna al perimetro del SIN ricade: in parte nel Parco Regionale dei Campi Flegrei, DPGRC n. 782 del 13.11.2003 (Burc n. speciale del 27.05.2004) in zona B - area di riserva marina (Nisida); in area di interesse archeologico; nel perimetro del Piano Paesistico di Posillipo e nel perimetro del DM 26 aprile 1966; in parte in aree a rischio frana R3 e R4 come previsto dal citato Piano dell'Autorità di Bacino; è classificata come area a bassa instabilità; rientra nella zona rossa dei Campi Flegrei. Si evidenzia la vicinanza nel Sito di importanza comunitaria definito a seguito della Direttiva 92/43/CEE/habitat recepita con DPR n. 357/97 e DPR n. 120/03 (Porto Paone Nisida).

**Il quadro dei vincoli su riportato ha carattere puramente ricognitivo. Si fa riserva, pertanto, di produrre approfondimenti sul regime dei vincoli insistente sull'area allorquando saranno forniti elaborati di dettaglio. Tuttavia, si rileva sin da subito che tali vincoli sono solo enunciati nella documentazione disponibile, ma non sembra che di essi si sia tenuto conto nelle proposte avanzate che, come vedremo in dettaglio, risultano in palese contrasto con i vincoli paesaggistici.**

### **3. Considerazioni generali sulla proposta di "Programma" e gli elaborati prodotti**

Lo schema dell'assetto urbanistico della proposta è definito negli allegati n. 7 - ipotesi zonizzazione per aree funzionali: 1a fase (temporanea per attività di bonifica) e n. 8 - zonizzazione per aree funzionali. In tali elaborati viene proposta una "zonizzazione del SIN" finalizzata ad "illustrare schematicamente le soluzioni di allocazione delle diverse funzioni definite nel Programma" (pag. 208). Nella relazione si afferma che: "Si è poi provveduto a mettere in evidenza i differenziali che si determinano rispetto alla formulazione attuale del PUA per le diverse aree tematiche presenti, in modo tale da consentire una comparazione tra gli elementi di continuità della proposta originaria e gli elementi di integrazione/cambiamento

*Am*

presenti nel Programma" (pag. 208).

Tuttavia, si rileva da subito che le differenze tra quanto proposto e il Piano attuativo risultano apprezzabili solo in termini di localizzazione poiché non vengono forniti dati urbanistici tali da poter effettuare compiutamente tale confronto. Sono infatti presenti solo dati parziali di superfici di alcune parti del "Programma". Ne deriva una rappresentazione schematica che al più può fornire un primo quadro della proposta "dimensionando e posizionando le funzioni d'uso nella mappa del territorio" (pag. 208).

Dagli elaborati citati, si ricava che **l'impostazione della proposta è priva di un disegno urbanistico di base e si muove sulla traccia di un assemblaggio di idee localizzate in un'area che, come detto, va oltre quella del SIN.** Tali idee costituirebbero, secondo Invitalia, opportunità di valorizzazione e dovrebbero determinare la "rigenerazione" urbana dell'area. Tuttavia esse appaiono autoreferenziali e non risultano supportate da nessuno studio teso a definire la fattibilità economico-finanziaria delle proposte contestualizzate nell'area di Bagnoli.

La mancanza di una progettazione urbanistica alla base della proposta è resa ancor più evidente dall'assenza dell'integrazione tra le funzioni ipotizzate all'interno del "Programma" e il sistema della mobilità. Ne deriva una imperfetta zonizzazione basata su alcune idee di base che possono essere così sintetizzate: la realizzazione di un grande "hub nautico" comprendente la linea di costa, il porto a Nisida e le aree ex Cementir che costituisce probabilmente la parte più rilevante della proposta; la riduzione del Parco Urbano così come definito dalla Variante Occidentale e dal Pue attuata mediante la realizzazione del *Miglio azzurro*, legato al citato *hub nautico*, l'inserimento di volumetrie di produzione e ricerca (*hub ricerca e agrifood*) e l'allargamento dell'area di Città della Scienza; l'estensione di aree di verde attrezzato nell'area tematica 2 e in parti residuali dell'Area tematica 3 e in parte dell'Area tematica 4 del Pue; la realizzazione di residenze nell'Area tematica 4 e di un "hub energia" nelle unità di intervento 3g e 3a del Pue.

Va subito sottolineato che la proposta non è supportata con dati urbanistici tali da farne comprendere la portata reale. Sempre dall'allegato 8 si ricavano alcune superfici e dati del tutto parziali. **Pertanto, la parte essenziale del dimensionamento del progetto urbanistico è del tutto assente.** Così come appare indispensabile produrre una elementare rappresentazione della suddivisione delle aree fondiari e delle aree pubbliche dedicate alle attrezzature e al Parco.

Non appare comprensibile, infatti, come la campitura del "parco" possa essere sovrapposta a simboli che indicano residenze, attività turistico/ricettive e commerciali. A tale proposito appare utile evidenziare, come più avanti verrà argomentato, che **l'inserimento di volumetrie all'interno del Parco è in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente (Variante Occidentale e Pue), nonché con le possibilità concesse dal vincolo paesaggistico del DM 1999.** La stessa tipologia di parco presente nella proposta appare difforme da quella prevista dagli strumenti urbanistici laddove, per una parte rilevante, esso assume più il ruolo di verde di connessione tra volumetrie e funzioni che quello di grande parco verde dell'area occidentale di Napoli.

La realizzazione della grande infrastruttura portuale prevista a Nisida e con l'area retro-portuale nell'area Cementir si lega alla previsione dell'intervento sulla linea di costa.

**Su tali aspetti va affermato che la strumentazione urbanistica prevede la rimozione integrale e totale della colmata e il ripristino della morfologia naturale della linea di costa con creazione della spiaggia pubblica. L'ipotesi ambigua di una parziale rimozione della colmata con la creazione di terrazze e piscine presente in alcuni punti della relazione di Invitalia è da considerarsi non conforme alla disciplina urbanistica vigente e alla Legge n. 582/1996 e dunque tale ipotesi non può essere giustificata mediante una presunta conformità a ciò che si afferma essere la disciplina urbanistica vigente del Comune di Napoli che, è bene ripeterlo, non contempla affatto tali opzioni.**

Anche per l'area della Cementir, nel Pue si prevede la demolizione delle volumetrie esistenti e la realizzazione del Parco Urbano dopo la necessaria bonifica. **Pertanto, come verrà più avanti argomentato nel dettaglio, anche la realizzazione dell'hub nautico e del Miglio azzurro è difforme dalla strumentazione urbanistica vigente.**

**Appare poi da approfondire la previsione rispetto all'Area tematica 4 del Pue.** Non

viene chiarito, infatti, il rapporto tra la parte che risultava in attuazione da parte del Polo tecnologico ambientale e la parte di proprietà di Invitalia dove sono riportati simboli indicanti residenze, peraltro in un'area che risulterebbe bonificata in tabella B.

Va ancora rilevato come una delle scelte del Programma sia la realizzazione, nelle unità 3g e 3a del Pua vigente, di un "hub servizi, integrato con l'hub energia e l'hub Tlc in un'unica area dell'ex-Eternit dove troveranno locazione:

- Magazzini per lo stoccaggio dei materiali di consumo per la manutenzione dell'area
- Area parcheggio per i veicoli elettrici impiegati per i servizi di manutenzione dell'area con colonnine di ricarica o Parco veicoli elettrici costituito principalmente da mini-van per il trasporto di materiali e persone" (pag. 231).

**Tale soluzione che delinea una sorta di "garage/deposito", seppure forse tecnologicamente avanzato, appare una scelta poco condivisibile. Ben diverso era il ruolo che il Piano esecutivo dava a queste aree che costituivano la transizione tra il Parco ed il nuovo quartiere di Cavalleggeri. Le tipologie e i parametri urbanistici del Piano attuativo delineavano una soluzione urbanistica per la quale il Parco entrava nel nuovo quartiere e le nuove volumetrie anticipavano il quartiere verso il Parco. Anche in questo caso, la mancanza di un progetto urbanistico produce una semplificazione di un progetto di "città" che non appare accettabile.**

**In via del tutto generale, va poi rilevato che molte delle modifiche proposte non coincidono con gli attuali livelli di bonifica. Tale aspetto introduce delle ulteriori criticità che non sembrano essere state considerate dal documento Invitalia.**

Dopo questa prime considerazioni di carattere generale, nelle pagine seguenti si approfondiranno i temi più rilevanti del "Programma" che sono così sintetizzati nella relazione (pag. 184): "La balneabilità, la riqualificazione del waterfront e la riconnessione con il tessuto cittadino sarà affiancata da ulteriori interventi di seguito descritti sinteticamente:

- HUB Nautico per la valorizzazione della filiera della nautica e della blue economy;
- Parco Urbano, Parco di Quartiere e Parco dello Sport per la valorizzazione della funzione sociale e ricreativa dell'area;
- HUB Ricerca per la valorizzazione della attività scientifiche e accademiche a livello internazionale;
- HUB Culturale per la valorizzazione dell'industria del settore multimediale e per la salvaguardia delle testimonianze dell'archeologia industriale;
- Distretto Agrifood;
- i dimostratori tecnologici localizzati sia nell'Acciaieria sia diffusi nell'area del parco;
- il recupero delle funzionalità delle strutture esistenti".

#### **4. Gli aspetti rilevanti della proposta: le difformità dalla disciplina urbanistica e il contrasto con i vincoli paesaggistici**

##### **4.1 La linea di costa, il porto e la colmata: l'hub nautico**

Una parte rilevante della proposta di Invitalia è, come detto, riferita all'hub nautico che occupa tutta la spiaggia, una consistente parte del parco urbano sotto la collina di Posillipo sulle aree ex Cementir, nonché l'area di Nisida esterna al perimetro commissariale e un'area del Parco coincidente con una vasca esistente (cfr. allegato n. 8), per circa 44 ettari.

Lungo tutta la costa e sul pontile nord abbiamo simboli indicanti attività commerciali, mentre le "viste" contenute nelle slides mostrano costruzioni lungo la linea di costa indicate nell'allegato n. 10 come "servizi attrezzati per la balneazione". Inoltre, dall'allegato 8 si rileva che sono previste strutture alberghiere a Nisida, unitamente ad attività commerciali e servizi alla diportistica, e nella parte terminale verso il mare dell'Area tematica n. 2. Nell'area Cementir sono localizzate "attività commerciali". A tale proposito si rileva da subito che **la localizzazione di strutture turistico-ricettive nell'unità di intervento 2a appare compatibile con la strumentazione urbanistica vigente**, mentre non può essere presa in esame la proposta di alberghi a Nisida, non essendo Nisida compresa nell'area del SIN definita dal DM 8/8/2014.

Nella richiamata proposta di Invitalia, *l'hub nautico*, legato a tutto ciò che la filiera nautica è in grado di esprimere (inclusa la componente turistica), *"rappresenta una opportunità pienamente in linea con vocazione e tradizione del territorio e il contesto sociale di riferimento"* (pag. 184).

Per sostanziare tale ipotesi sono forniti dati generali sul settore della nautica, ma **nessun dato riferito alla proposta contestualizzata a Coroglio**. L'aspetto sostanziale di tale ipotesi appare pertanto autoreferenziale in quanto non sostenuto da studi specialistici.

Le componenti essenziali *"che dovrebbero essere presenti"* Invitalia le individua come di seguito (pag. 190):

*"a) Porto turistico con un bacino di almeno 700 barche di dimensioni superiori ai 12 mt.*

*b) Porto a secco con una prospettiva di estendibilità modulare che ha l'obiettivo di portare a terra le barche di minore dimensione (6-8-10 mt) liberando lo specchio acqueo per le barche di maggiore dimensione*

*c) Cantieristica per il retrofitting (carenatura, allestimenti e personalizzazioni interne, interventi motoristici...)*

*d) Area servizi alla diportistica (alaggio/varo, bunkeraggio ..)*

*e) Area servizi estesi (ristorazione, servizi turistici integrati con il territorio ...)*

*f) Museo del Mare (il Museo del Mare a Napoli, città di antichissima tradizione marinara, costituisce l'unica realtà museale legata alla storia della navigazione)*

*g) Un'Area di Ricerca (parte integrante del citato "Miglio Azzurro") legata al "fine vita" delle barche per il riciclo e lo smaltimento di vetroresina, materiale plastico, carbonio, metalli etc etc (a tal proposito si cita l'esperienza del Science Park di Trieste)".*

Come detto, il porto è collocato sull'isola di Nisida, nell'area esterna al perimetro commissariale, mentre il *Miglio azzurro* è collocato nell'area ex Cementir. Il *Museo del Mare* non è chiaro dove venga localizzato.

L'art. 23 della Variante Occidentale prevede per il porto: *"8. La localizzazione dell'approdo a servizio del nuovo insediamento di Coroglio è definita dal piano particolareggiato esecutivo sulla base dei seguenti studi specialistici:*

*- sugli aspetti meteo-marini e portuali;*

*- sulla portualità turistica dell'area flegrea e del golfo di Napoli;*

*- sull'impatto socio-economico dell'operazione;*

*- sull'individuazione delle specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie per l'eliminazione dell'inquinamento provocato dalle imbarcazioni e dalle attività portuali al fine di garantire la compatibilità con la balneazione.*

*La dimensione massima è di 700 posti barca".*

La Variante utilizza per l'infrastruttura la definizione di **"approdo"** e fissa alcuni aspetti fondamentali, ovvero la **compatibilità con la balneazione e la dimensione massima**, demandano al Pue la sua localizzazione sulla base di studi specialistici.

Il Pue di Coroglio-Bagnoli nel 2005 ha definito la dimensione del porto non più in relazione al numero dei posti barca, ma alla **superficie dello specchio d'acqua che dovrà essere di 7,6 ettari**, proponendo, di conseguenza, un ridimensionamento dell'approdo turistico rispetto alle previsioni della Variante. Viene ipotizzata la realizzazione di un porto interno con uno specchio d'acqua che potrà accogliere circa 350 posti barca in modo da non provocare *"sostanziali interruzioni della spiaggia e non compromettere la balneazione"*. La localizzazione dell'approdo, effettuata in base ad alcuni studi specialistici allegati al Pue è prevista a ridosso del Pontile Nord con uno sviluppo perpendicolare rispetto alla linea di costa (unità di intervento 1c). Inoltre, l'art. 13 stabilisce che: *"Il progetto dovrà garantire che la configurazione esecutiva dell'approdo sia contenuta entro il limite orientale dell'invaso indicato nella planimetria di piano, in modo che venga assicurato l'affaccio del fronte edificato sullo specchio d'acqua"*.

È altrettanto noto che l'ipotesi del "porto-canale" risulta superata dai pronunciamenti della Soprintendenza che, proprio nel lungo corso dell'espletamento del bando per il progetto del porto gestito dall'Autorità portuale, si risolsero nella prescrizione di evitare il ritaglio dello specchio d'acqua interno alla piana, interruzione della continuità della linea di bordo, e nella **soluzione di "avanzare" con lo stesso invaso portuale, a parità di localizzazione sul versante settentrionale, a ridosso del pontile.**

La localizzazione a Nisida dell'approdo, dunque, configura una variante al piano esecutivo. Negli indirizzi del Consiglio Comunale del marzo 2015 si parla di **portualità leggera che non**

**interferisca con la balneazione**", mentre nel documento del Servizio redatto in attuazione della delibera di Giunta n. 270/2014 si vagliano tre diverse opzioni tra cui quella della localizzazione a Nisida, evidenziando: "l'opzione Nisida va riguardata in vista di un effettivo ridimensionamento delle presenze, fermo restando che va riaffrontato il tema della compatibilità paesaggistica". E ancora: "Resta ferma la necessità tecnica di operare verifiche in merito alla natura del turismo nautico cui si intende fare riferimento, in termini di compatibilità con la balneazione. Conseguentemente, va approfondita la questione del "sistema servizi", inteso come retroterra indispensabile al corretto funzionamento del porto. A questo proposito è utile ricordare i limiti che a tali funzioni deriverebbero sul fronte Nisida, ove tutti i margini di intervento si confrontano con i vincoli del Piano Paesistico e della relativa zona di Protezione Integrale".

Anche la Soprintendenza nel parere per la conferenza prot. 8882 del 15/4/2016 in riferimento al porto così si esprime: "Per quanto riguarda il porto turistico, previsto dal Programma a ridosso dell'isola di Nisida, questa Soprintendenza ne condivide la localizzazione a condizione che siano rispettate le preesistenze archeologiche e **a condizione che tale porto sia destinato a piccole imbarcazioni evitando l'ormeggio di un numero eccessivo di barche**".

**La compatibilità con la balneazione è un requisito non negoziabile per l'Amministrazione che con la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 25/9/2012 ha approvato, su iniziativa popolare, la previsione dell'uso balneare gratuito del tratto di litorale di Coroglio compreso tra Nisida e il confine del Comune di Pozzuoli.**

**Il modello di portualità proposta è, invece, del tutto difforme da quello previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.**

Infatti, come precedentemente accennato, la proposta configura una grande area portuale e produttiva in connessione con l'area ex Cementir. La dimensione del porto, la grandezza delle barche da ospitare ("almeno 700 barche di dimensioni superiori ai 12 mt") e il complesso delle attività dedicate alla cantieristica con il porto a secco, la cantieristica per il retrofitting, i servizi, e il Miglio azzurro testimoniano che il modello proposto è di tutt'altra natura.

E ancora nella relazione si legge (pag. 193): "Nell'elaborazione dell'ipotesi di localizzazione e del piano degli ormeggi, sono stati posti i seguenti assunti:

- **700 pb con spazio anche per imbarcazioni di grandi dimensioni** (...)
- Assenza di opere di difesa vere e proprie (in attesa dello studio meteomarinario atteso)
- **Molo galleggiante breakwater**, come prosecuzione della testata del molo Dandolo, la cui lunghezza e orientamento sarà, in caso, più opportunamente suggerita da un ingegnere marittimo
- **Pontile carrabile** a servizio anche dei **megayacht** e che potrebbe avere esso funzioni di breakwater, tutti gli altri pontili potrebbero essere normali pontili galleggianti.
- **Concentrazione dei megayacht su un unico pontile** così da essere più facilmente isolabile e presidabile dal resto del porto anche al fine di potervi offrire servizi mirati a tale clientela.
- Testate dei pontili a T in quanto tale soluzione contribuisce a mitigare il moto ondoso e pertanto a migliorare il confort degli ormeggi, inoltre creano dei **posti barca a murata che spesso vengono dedicati ai catamarani in quanto non vi sono vincoli particolari sulla larghezza degli scafi.**
- Dal pontile F al pontile L pontili dotati di finger poiché i fondali sono abbastanza significativi (questi pontili sono dedicati **a imbarcazioni da 14 ad 8 metri**)".

La natura dell'infrastruttura portuale proposta emerge con maggiore chiarezza quando, nella relazione, si trattano i temi della connessione tra Nisida e l'area ex Cementir: "Una delle problematiche che verrà indirizzata è il **trasferimento delle imbarcazioni dal porto turistico alla zona cantieristica e al porto a secco. Sarà necessario minimizzare l'impatto con la viabilità primaria e con l'accesso dagli arenili** attraverso soluzioni che consentano una rapida e sicura movimentazione delle imbarcazioni. **Inoltre, al fine di assicurare una costante e sostenibile movimentazione sui trasporti tradizionali delle imbarcazioni si propone di collegare con apposita viabilità dedicata il terminale RFI su Via Diocleziano con la zona cantieristica**" (pag. 195).

Appare evidente, dunque, che l'infrastruttura portuale così delineata non è compatibile con quanto previsto dalla strumentazione vigente e con la natura stessa dei luoghi, nonché appare difficilmente compatibile con la balneazione e con la

**spiaggia pubblica che, come ricordato, sono state riaffermate come obiettivi inderogabili per la costa di Coroglio dalla delibera di Consiglio n. 40/2012.** La localizzazione nell'area Cementir di attività legate alla portualità costituisce un vero e proprio insediamento di consistenti volumetrie che si sostituiscono al Parco Urbano, come definito dalla Variante Occidentale e dal Pue, e "valorizzano" la posizione dell'ex Cementir mediante l'affaccio verso il mare<sup>1</sup>.

Appare utile sottolineare che tutto questo dovrebbe avvenire in un'area vincolata per i suoi notevoli aspetti paesaggistici. Infatti, si evidenzia che le ipotesi per la portualità **dovranno necessariamente risultare compatibili con i vincoli rappresentati in precedenza e in particolare con la normativa di Piano paesistico – zona di Protezione integrale per le aree di Nisida e del collegamento alla terra, con le dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi dei DM del 1999 e del 1966, con le aree di interesse archeologico.**

**Si coglie l'occasione per sottolineare ancora che nel "Programma" sono riportati i vincoli insistenti sull'area, ma non è in alcun modo chiarito come le ipotesi avanzate ne hanno tenuto conto e, in ogni caso, mancano le motivazioni per il loro superamento.**

**Per quanto sopra esposto, il modello di portualità prefigurato nelle elaborazioni di Invitalia non è compatibile con quanto previsto dalla strumentazione urbanistica, al di là della localizzazione esterna all'area SIN, e non appare in linea con i caratteri paesaggistici dell'area. Pertanto, il modello di portualità proposto per Bagnoli è da rivedere completamente a favore della realizzazione della spiaggia pubblica, dell'eliminazione delle attività a servizio del porto e della realizzazione del Parco nell'area ex Cementir.**

Tema legato all'*hub nautico* è quello delle azioni sulla linea di costa e sulla colmata che, come detto, **la strumentazione urbanistica vigente prevede di rimuovere integralmente, poiché, al di là degli aspetti legati alla tutela della salute dei cittadini, la presenza della colmata impedisce la riconfigurazione della linea di costa ed il ripristino di una grande spiaggia continua.**

A tale proposito, va innanzitutto ricordata la Legge 18 novembre 1996, n. 582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" che all'art. 1 comma 14 prevede: "Il Ministro dell'ambiente, nel termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti la regione Campania, la provincia di Napoli ed il comune di Napoli, integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del **ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli**, definendo un primo stralcio del programma per un importo pari a 25 miliardi del quale disporre il finanziamento nell'ambito delle assegnazioni di risorse destinate all'area ad elevato rischio di crisi ambientale "Provincia di Napoli", di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del programma triennale per l'azione pubblica per la tutela ambientale 1994-1996, così come rideterminata dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 389, e dell'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461. Gli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'arenile e all'area marina, sono a carico degli eventuali concessionari. Secondo i criteri e le procedure previste dal presente comma sono utilizzate le eventuali ulteriori risorse destinate a tale scopo a valere su finanziamenti comunitari e nazionali".

Il ripristino della costa va dunque ricercato nella conformità alla Variante Occidentale che all'art. 23 così si esprime sul tema: "11. La riconfigurazione della linea di costa, ivi inclusa l'ipotesi di smantellamento della colmata, è definita dallo stesso piano particolareggiato sulla base di studi relativi:

---

<sup>1</sup> È utile ricordare come il tentativo di utilizzo privatistico del mare da parte della Cementir non è storia nuova, basti pensare a quanto scritto da Iannello nella "Relazione sulla proposta di vincolo paesistico per Bagnoli": "La Cementir aveva programmato di trasferire lo stabilimento da Bagnoli a Maddaloni; costruito quest'ultimo, decide invece di tenere in funzione l'impianto di Bagnoli e di collegare direttamente i silos dello stabilimento con il nuovo pontile, per l'esportazione via mare del cemento prodotto sia a Bagnoli che a Maddaloni. **L'obiettivo insomma è quello di costruire un porto privato, a pochi chilometri dal porto di Napoli (...)**".



- ai livelli di inquinamento della spiaggia, delle acque, dei fondali marini e della colmata;
- alle modalità di ripascimento della spiaggia;
- all'analisi dei costi degli interventi in questione.

Sulla spiaggia è consentita l'installazione di impianti stagionali per la balneazione".

Nel vigente Pue la linea di costa tra Nisida e La Pietra ricade nell'area tematica 1 – parco e spiaggia, disciplinato dall'art. 13 delle norme tecniche di attuazione.

L'art. 4 (definizione dell'area) delle norme del Pue prevede: "1. Le tavv. 3 e 3bis-PC identificano l'area compresa nel Piano urbanistico attuativo, come definita all'art. 1 **delle presenti norme e riporta la linea di costa riconfigurata in esito alla rimozione della colmata e al ripascimento della spiaggia, come previsto dal presente piano urbanistico attuativo.** (...)".

Inoltre, dalla relazione del Pue del 2005 si legge: "per la spiaggia il primo problema da affrontare riguarda l'eventuale rimozione della colmata tra i due pontili maggiori: una decisione che, come si ricorderà, la variante aveva affidato a questo piano. **Noi proponiamo di rimuovere la colmata, soprattutto in base a considerazioni urbanistiche e di carattere generale. La ricostituzione della spiaggia a Bagnoli è un'aspirazione indiscussa dell'intera città ed è, al tempo stesso, una soluzione capace di far crescere il valore del nuovo insediamento: la demolizione della colmata consente di conseguire in pieno questo obiettivo**".

Va inoltre rilevato che il tema del ripristino della costa va anche relazionato al "profilo preindustriale", così come recentemente individuata dalla Soprintendenza in occasione delle considerazioni dalla stessa svolte sul bando di progettazione per la ricostruzione di Città della Scienza (Cfr. Bando di Città della Scienza–documento preliminare alla progettazione, pag. 13). Inoltre, non sfugge ancora l'importanza del vincolo paesaggistico DM 1999. Nella "Relazione sulla proposta di vincolo paesistico per Bagnoli" Iannello (citando il Comitato di settore) parla di "**ridisegno dell'area e della linea a mare, anche tenendo conto, per quest'ultima della documentazione storica esistente**". Ciò anche in relazione alla storia dei luoghi che ha visto profonde trasformazioni antropiche.

**Pertanto, l'ipotesi di Invitalia, che non appare calarsi affatto in questa complessità progettuale, va conformata alla legislazione vigente e, conseguentemente, il "Programma" deve considerare unicamente il ripristino della linea di costa e la rimozione integrale e totale della colmata.**

**Si devono ritenere, di conseguenza, superati, nei documenti prodotti, tutti i passaggi in cui si fa riferimento ad ipotesi di rimozione parziale della colmata.**

In particolare, **si ritengono superate** le previsioni di pag. 173 della relazione relative al "superamento della previsione del ripristino della originaria linea di costa, che vincola le opportunità di recupero economico e sociale dell'area, sottraendo territorio nel quale collocare lungo il fronte del litorale attività sociali e commerciali capaci di rivitalizzare la parte più attraente dell'area di Bagnoli Coroglio; il ripristino della originaria linea di costa non rappresenta un vantaggio per il programma di rigenerazione urbana". Anche il paragrafo "3.5 I costi delle bonifiche sulla base dell'assetto urbanistico proposto", nel quale si valutano ipotesi di rimozione parziale della colmata, è da ritenersi **non pertinente e inattuabile**.

A tale proposito si sottolinea che l'ambiguità sulla riduzione della colmata definita come "rimozione integrale" appare chiara in altra parte della relazione: "Un'altra differenza rispetto alle valutazioni esposte nel paragrafo precedente è stata introdotta a seguito delle valutazioni sulla colmata che, recependo la necessità della sua bonifica mediante la rimozione integrale, prevede di **realizzare una terrazza sul "waterfront", nel rispetto della linea di costa definita dal PUA vigente.** Tale soluzione, oltre a consentire una continuità con il parco retrostante, sulla medesima quota, permette di **evitare gli oneri connessi alla erosione del litorale di spiaggia previsto nell'ipotesi di sostituzione della spiaggia alla attuale area della colmata.** I costi del ripascimento necessario a causa della citata erosione della costa, indicati dal progetto del Provveditorato delle OOPP, del quale si riferisce nel precedente paragrafo, ammontano a circa 9 milioni di euro ogni due anni. Tale onere, rende di fatto, difficilmente sostenibile nel tempo la soluzione ipotizzata dal progetto citato. L'ipotesi valorizzata nel presente paragrafo, a fronte del nuovo assetto urbanistico proposto, dunque, considera un rimodellamento del litorale attuale, che:

- **rispetta la linea di costa prevista dal PUA,**
- **bonifica e mette in sicurezza i due arenili "Nord" e "Sud",**
- **realizza un "waterfront" al centro del litorale, rimuovendo e bonificando integralmente l'attuale colmata che viene sostituita da un'area terrazzata alla stessa quota del parco retrostante (...)" (pag. 146).**

**La soluzione su riportata non è conforme alla strumentazione urbanistica vigente e alla Legge n. 582/1996, non rispettando le previsioni del Pue per la linea di costa. È opportuno inoltre chiarire che il passo della relazione in cui si interpreta liberamente la disciplina urbanistica definita dal vigente Pua rappresenta un macroscopico errore.**

Si legge, infatti, nella relazione: **"Il sopra citato PUA, in particolare, lascia presupporre che deve essere ridefinita la linea di costa attraverso una riduzione parziale della colmata a mare. Considerato quanto sopra, si è ipotizzato di attenersi a quanto previsto dallo strumento urbanistico attualmente vigente per l'area del SIN Bagnoli-Coroglio, richiamato dall'art. 1 co. 14 del D.L. 486/96. In esecuzione di quanto prescritto dalla Convenzione attuativa dell'AdP 2015, si potrebbe ridefinire la linea di costa come indicato nel PUA, rimuovendo per quanto ivi indicato la colmata a mare e assicurando la messa in sicurezza di emergenza della copertura dell'area di colmata che non verrà rimossa. (...) In tale scenario si verrebbe a realizzare - in coincidenza di parte dell'attuale colmata rimossa - un terrazzamento sul mare, con possibilità di sfruttamento della piastra sopra stante, che verrà raccordata con il contorno delle strutture contigue: pontile nord, parco e litorale nord-sud".**

**Tale possibilità è del tutto contrastante con la disciplina urbanistica vigente.**

**Pertanto, per tutto quanto sopra riportato, si deve considerare che le ipotesi di riduzione parziale della colmata, presenti nella proposta di Invitalia, sono da considerarsi non pertinenti e inattuabili, in quanto non conformi alla disciplina urbanistica vigente e alla Legge n. 582/1996 e incompatibili con l'obbligo della rimozione integrale e totale della colmata e della sua sostituzione con la spiaggia pubblica.**

**Va evidenziato che la rimozione integrale della colmata e la realizzazione della spiaggia pubblica è anche presente nella mozione del Consiglio Comunale del marzo 2015 tra le linee guida generali come "realizzazione della spiaggia pubblica con la passeggiata a mare; previsione di un lungomare attrezzato e fruibile".**

#### **4.2 Il Parco urbano, l'hub di ricerca e l'agrifood**

Un altro aspetto che si ricava dagli elaborati della proposta di Invitalia è relativo alla **riduzione del Parco urbano e alla mutazione della sua natura originaria**, operazione che, come vedremo, risulta non solo in contrasto con la Variante Occidentale e il Pua, ma anche con il vincolo di tutela paesaggistica.

L'art. 23 della Variante Occidentale definisce il perimetro e le caratteristiche principali del Parco: **"Il parco urbano, sarà localizzato nell'area di rilevante valore paesistico compresa tra via Coroglio, il costone di Posillipo, via Cocchia e il suo prolungamento fino a via Leonardi Cattolica e via nuova Bagnoli, più precisamente indicata nella planimetria allegata. Avrà carattere prevalentemente boschivo a diffuso livello di fruibilità, assimilabile alla sottozona nFa. In detta area sono ammesse esclusivamente le trasformazioni tese a conseguire livelli di adeguata naturalità. Non è consentita l'edificazione. Sono ammessi movimenti di terra purché sia assicurata la funzionalità dell'assetto idraulico e idrogeologico delle aree contermini. In ogni caso, vanno rigorosamente rispettati i caratteri fondamentali del paesaggio circostante, e la sua percezione ottica, al quale il nuovo impianto va armonicamente integrato. E' ammessa, per la gestione del parco, l'utilizzazione dell'acqua di falda, nel rispetto delle norme vigenti e delle discipline particolari emanate dagli enti competenti. Non è consentita l'impermeabilizzazione del suolo, in misura superiore del 3% dell'intera superficie del parco. La costituzione di nuovi percorsi, ove necessaria, dovrà essere finalizzata alla sola mobilità pedonale o ciclabile. Esso dovrà avere una funzione di collegamento degli abitati di Bagnoli, Cavalleggeri e Campegna con soluzioni particolarmente attente ai valori ambientali. Il parco dovrà essere posto in continuità con la linea di costa e con le aree di riserva di Nisida e del costone di**

Posillipo. L'organizzazione del parco dovrà inoltre tener conto, sulla base di un'attenta analisi costi-benefici, degli aspetti gestionali e manutentivi e dei relativi costi. Saranno anche previste, a tal fine, attrezzature per il gioco, lo sport, il tempo libero e la balneazione, nell'ambito della superficie di cui è consentita l'impermeabilizzazione".

**Nel "parco" di Invitalia sorgono volumetrie per la produzione di beni e servizi, non si abbattano i volumi della Cementir, si realizzano strade di penetrazione e si collocano parcheggi anche nelle aree interne. In tal modo si privatizza una porzione consistente del Parco che originariamente era prevista come pubblica, riducendo una parte della sua superficie a ruolo di semplice connessione tra funzioni.**

**Tale proposta è totalmente in contrasto con i fondamenti della Variante Occidentale che, come visto, ancor prima del Pua ha definito il Parco di Bagnoli nei suoi elementi fondamentali.**

In particolare, si rileva in prossimità dell'area ex Cementir e di Città della Scienza, la cui attuale superficie viene ampliata, la presenza di un *distretto Agrifood* di circa 3 ettari in prossimità del Capannone Morgan (di cui è prevista la demolizione nel Pua), dedicato alla filiera dell'agroalimentare ("*punto di commercializzazione, una produzione di riferimento ed eventualmente anche attività di ricerca e innovazione che ne sostengono lo sviluppo*") e il cosiddetto "*hub della ricerca*". Quest'ultimo ha una superficie di 7,8 ettari e ospiterebbe un Polo della ricerca e della innovazione, costituendo di fatto un campus universitario di livello e richiamo internazionale<sup>2</sup>.

Si è pertanto ritenuto opportuno evidenziare come i caratteri fondanti del Parco siano stati impressi nelle regole di tutela paesaggistica attraverso il vincolo del DM 1999, al fine di sottolineare come la proposta di Invitalia sia del tutto irricevibile in quanto in contrasto con i contenuti fondanti del vincolo.

Come noto, il vincolo del 1999 dà atto della supremazia del valore paesaggistico della piana per la quale sono state definite "*le linee di una politica territoriale complessiva volta prioritariamente alla riqualificazione dell'ambiente*" rispetto alla tutela delle preesistenze, anche se storicamente rilevanti che non costituiscono testimonianza diretta della fabbrica dismessa. Infatti, il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con voto n. 47 del 24/25 giugno 1996, avente per oggetto la proposta di vincolo ex lege n. 1089/1939 avanzata dalla Soprintendenza di Napoli relativa all'ex Federconsorzi ritenne di dover riesaminare con urgenza la questione, "*tenuto conto dei rilevanti aspetti di natura paesistica e territoriale che essa presenta*".

Il Comitato col parere n. 49 del 23/24 luglio 1996 ha ritenuto indispensabile mettere a confronto la proposta di vincolo avanzata ex lege n. 1089/1939 con la Variante Occidentale adottata dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 13/1/1996, per esaminare congiuntamente i problemi relativi alla tutela ex lege n. 1089/1939, della riqualificazione dell'intera zona litoranea e della bonifica dell'ex area industriale da destinare a verde urbano.

Il Comitato propose per la zona litoranea l'adozione del vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939, poiché "*detto sito possiede nella sua totalità cospicui caratteri di bellezza naturale e di bellezza panoramica, considerato sia come quadro naturale che come organizzazione paesaggistica di punti di vista di belvedere accessibili e fruibili da parte del pubblico, così come per la zona a monte di via Coroglio*".

Con nota n. 8285 del 10/3/1998 la Soprintendenza trasmetteva all'Ufficio centrale ulteriore relazione e documentazione iconografica in ordine alla proposta di vincolo paesaggistico.

Nella "*Relazione sulla proposta di vincolo paesistico per Bagnoli*" Antonio Iannello ricorda l'iter di apposizione del vincolo e le scelte fondanti di tale scelta. Il vincolo paesistico del DM 1999 riconosce che l'area presenta notevole valore paesistico e ambientale e che a seguito della dismissione industriale "***il consiglio comunale di Napoli, nell'approvazione della variante per la zona occidentale avente ad oggetto un segmento dei Campi Flegrei, al fine del recupero e salvaguardia di tale zona degradata dalla speculazione e dagli abusi edilizi, ha stabilito la realizzazione di un programma di riqualificazione dell'area in***

---

<sup>2</sup> Anche se non pertinente con i contenuti della presente relazione, si rileva che nella descrizione appaiono commenti poco condivisibili nei confronti delle realtà universitarie del territorio: "*A fronte di tutto ciò, la realtà partenopea, e più in generale l'interno Mezzogiorno d'Italia, sono rimasti privi di università di richiamo internazionale e hanno visto il loro sistema di formazione avanzata progressivamente declinare - in parallelo, non casuale, con le difficoltà del sistema produttivo - sia in termini di risultati scientifici, sia in termini di appeal nazionale e soprattutto globale: ad esempio per quel che attiene alla capacità di attrarre studenti, come pure finanziamenti per la ricerca*".

**questione mediante la predisposizione di un grande parco urbano, una rete di attività produttive connesse alla ricerca e un'attrezzatura integrata per la ripresa del turismo".**

Ancora, Iannello ricorda che: "Tale politica dell'amministrazione comunale ha assunto l'obiettivo fondamentale "di realizzare il recupero complessivo della zona occidentale di Napoli attraverso un programma articolato in due parti fondamentali: **la riqualificazione della zona litoranea e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA, con la destinazione a parco urbano**". La stretta connessione tra Variante Occidentale e vincolo paesaggistico è esplicitamente richiamata dal testo del DM in riferimento proprio alla motivazione alla base dell'apposizione del vincolo considerato che: "l'azione di riqualificazione delle aree di Bagnoli e Coroglio e la bonifica e il recupero dell'area industriale ex ILVA, con destinazione della medesima a parco urbano, non possa attuarsi se non dopo un'efficace azione di tutela da realizzarsi con l'apposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939".

**Pertanto, Variante Occidentale e vincolo paesaggistico costituiscono un unico strumento di tutela della qualità paesaggistica dei luoghi e di progetto di paesaggio i cui obiettivi di tutela non sono negoziabili.**

Nella "Relazione sulla proposta di vincolo paesaggistico per Bagnoli" e nel testo dello stesso DM del 1999, la Variante Occidentale appare lo strumento operativo principale dell'azione di tutela ed è per questo esplicitamente citata come prima richiamata per dedurre che **"è proprio nella qualità della tutela prevista da questo programma che il Comitato di settore ritiene di cogliere momenti fondamentali di indirizzo, di scelta e di attuazione"**.

In definitiva, l'essenza e lo strumento di tutela del vincolo sono da ricercare nella stessa Variante Occidentale.

Anche in riferimento ai manufatti da conservare, il vincolo apposto nel 1999 non ammette interpretazioni o aggiunta relative ad altri manufatti (ad esempio Cementir): "Considerato che con nota n. 5019 del 16 febbraio 1999 il predetto ufficio periferico comunicava all'ufficio centrale di **aver affrontato la problematica della tutela dei valori del paesaggio industriale nel progetto generale di risanamento e bonifica dell'area industriale di Bagnoli, in virtù della legge n. 582 del 18 novembre 1996 recante Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni, specificando inoltre di aver individuato nell'area dell'ex ILVA, in considerazione della storia dei luoghi e del Paesaggio industriale, gli elementi più significativi meritevoli di conservazione e tutela"**.

Infine, appare utile ricordare la motivazione di apposizione del vincolo: "Riconosciuto che la predetta zona riveste notevole interesse pubblico poiché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre dagli innumerevoli punti di vista panoramici lungo la spiaggia di Coroglio e di Bagnoli e lungo le strade esistenti, via Coroglio, via Pozzuoli, via Leonardi Cattolica, uno straordinario spettacolo di bellezze panoramiche o quadri naturali che si susseguono senza soluzione di continuità quali la collina di Posillipo ricoperta di lussureggiante vegetazione, l'isola vulcanica di Nisida, l'intero arco del Golfo di Pozzuoli che si estende dall'acropoli greco-romana di Pozzuoli, ora denominata Rione Terra, a Baia, da Bacoli al promontorio di Capo Miseno e al Monte di Procida, e ancora sullo sfondo, le isole di Procida, Vivara ed Ischia e, verso l'entroterra, i rilievi del Monte Spina, Monte S. Angelo e Monte Olibano".

Da quanto sopra appare evidente la linea di continuità tra i contenuti della Variante Occidentale e il vincolo paesaggistico. Orbene, la supremazia dell'aspetto paesaggistico ha superato anche la necessità di vincolo di un edificio storico come la ex Federconsorzi (1920). **Va dunque chiarito che in nessun modo può essere considerato compatibile con il vincolo del DM 1999 la conservazione di volumetrie esistenti (non appare verosimile che la Cementir abbia maggiore rilevanza dell'edificio novecentesco della ex Federconsorzi) localizzate nel Parco al di fuori delle archeologie industriali o l'edificazione di nuove volumetrie. I valori paesaggistici che motivano e sostanziano il DM del 1999 non prevedono, come visto, in alcun modo la possibilità di conservazione di volumetrie se non in conformità alla vigente strumentazione urbanistica (archeologie industriali). Pertanto, la conservazione di volumi (in particolare della Cementir) e la realizzazione di nuove volumetrie non sono assolutamente coerenti con il vincolo paesaggistico.**

Appare inoltre opportuno precisare che **il Parco di Bagnoli è quello definito dalla Variante Occidentale e vincolato ai sensi del DM del 1999**. Le aree che il "Programma" sembra destinare a verde localizzate nell'Area tematica 2, lungo via via Nuova Bagnoli, e in altre aree del SIN esterne al perimetro del Parco possono configurare verde di quartiere ma non possono in alcun modo essere "scambiate" col Parco definito dalla Variante Occidentale.

**In definitiva, si intende in questa sede rilevare l'evidente contrasto tra la proposta di Invitalia e il vincolo paesaggistico della piana di Coroglio. Tale affermazione discende dal contenuto di vincolo modellato sulla Variante Occidentale, rilevando in questo caso una specifica competenza del Servizio di Pianificazione generale del Comune anche nella tutela e nella riaffermazione dei valori paesistici dell'area di Coroglio.**

**Per quanto sopra esposto, il modello di "parco" proposto non è compatibile con la Variante Occidentale e con il vincolo paesistico. Solo per citare alcuni aspetti rilevanti della disciplina urbanistica vigente, restano ad esempio vietate le edificazioni e deve essere garantito un carattere di verde intensivo, vanno demolite le costruzioni non qualificate come archeologie industriali e resta vietata la realizzazione di strade di penetrazione nel parco. Pertanto, anche la viabilità di progetto che pare permeare il parco ipotizzato nella proposta di Invitalia non risulta compatibile con la Variante Occidentale.**

Occorre inoltre sottolineare che l'Amministrazione ha già approvato il progetto preliminare per il Parco Urbano e quello di dettaglio del I lotto corrispondente all'area delle archeologie industriali. Di tale progettualità non vi è riferimento nel "Programma".

**Per quanto sopra, il "Programma" dovrà necessariamente riallinearsi con i reali contenuti del vincolo e con le previsioni della Variante Occidentale, prevedendo in particolare la demolizione dei volumi della Cementir e degli altri manufatti non censiti come archeologia industriale, eliminando la previsione di nuove volumetrie, così come prefigurato dalla proposta di Invitalia.**

#### **4.3 I manufatti di Archeologia industriale**

Nel paragrafo 7.3 della relazione è illustrato un "modello parametrico per la selezione dei manufatti di archeologia industriale per assicurare una metodologia funzionale all'individuazione dei manufatti il cui eventuale ripristino risulti coerente con il programma di rigenerazione urbana conseguente alle attività di bonifica sull'area di Bagnoli Coroglio" (pag. 236). Tale impostazione viene definita come coerente con quanto proposto dal Comune nel "Documento preliminare per l'attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 270 del 30/04/2014". In tale documento in realtà si evidenziava la necessità di ricorrere a meccanismi flessibili di attuazione per la valorizzazione delle funzioni ospitabili nei singoli manufatti al fine di superare gli alti costi di restauro di tali manufatti e inserire elementi di convenienza all'investimento privato.

**Tuttavia, la proposta del Comune è travisata da Invitalia che propone un modello che definisce la demolizione di elementi dell'archeologia industriale per "condizioni di degrado" o in quanto trattasi di manufatti non suscettibili di valorizzazione.**

**Tale impostazione è del tutto contraria rispetto a quanto proposto nel documento degli uffici in quanto mai è stata messa in discussione la conservazione dei manufatti di archeologia industriale previsti dal Pue nella tavola n. 18.**

A tale proposito, è utile evidenziare che nel parere della Soprintendenza del 15/4/2016 si legge: "il Programma dovrebbe, pertanto, tutelare le architetture ed i manufatti di archeologia industriale di seguito elencati, previa verifica degli agenti inquinanti e contaminanti:

##### Architetture emergenti

- Centrale termoelettrica
- Officina meccanica
- Batteria forni Coke
- Palazzina Telex
- Uffici area ghisa - ex direzione

- Altoforno
- Cowpers
- Acciaieria
- Torre di spegnimento
- Impianto di trattamento TNA

#### Manufatti meccanici

- Candela Coke
- Ciminiera AGL
- Applevage
- Candela AFO
- Carroponte Moxey
- Gabbia discagliatrice".

**La selezione dei manufatti operata da Invitalia è del tutto inutile in quanto essi devono essere conservati per effetto del combinato disposto della disciplina urbanistica e del vincolo paesaggistico.**

**Pertanto, la parte della relazione relativa al modello parametrico e la tabella "Valorizzazione Modello Parametrico per i manufatti di archeologia industriale" a pag. 238 sono da considerare superate dall'obbligo di conservazione dei manufatti di archeologia industriale individuati dal Pue.**

**In riferimento alla destinazione delle archeologie industriali, si evidenzia che la *Mozione del Consiglio del marzo 2015 prevede "la valorizzazione delle archeologie industriali che passa attraverso una maggiore flessibilità delle funzioni allocabili, nonché dei volumi disponibili per destinazioni anche turistico-ricettive private"*.**

Nella relazione di Invitalia si prevede per l'Acciaieria un "centro polifunzionale dove potranno avere sede, non solo il distretto agri-food, con le eccellenze agro alimentari della Regione, ma anche spazi laboratori, spazi espositivi e spazi dimostrativi da affidare a piccole imprese innovative o start up per favorire la contaminazione e la generazione di valore a partire dalle tradizioni artigianali di Napoli, sul modello di dimostratori tecnologici" (pag. 239).

A tale proposito, non essendo ancora definite in maniera chiara le destinazioni d'uso da allocare nell'Acciaieria, ci si limita a segnalare che il piano terra di tale manufatto costituisce, secondo le previsioni vigenti, una **grande piazza coperta che è prolungamento del Parco e che può entrare nel dimensionamento del parco solo se garantisce il pieno uso pubblico.**

In riferimento alla Centrale Termica e all'Ex-Officine Meccaniche quali sedi di *studios* per attività multimediali, rispettivamente dedicati alle fasi di produzione e alle fasi di post produzione, montaggio e servizi correlati **appare in continuità con il progetto dei Napoli Studios che era in corso di realizzazione e coerente con le caratteristiche degli edifici.** Tuttavia, si segnala la necessità di computare tali volumetrie come produzione di servizi e non come attrezzature, a meno di ulteriori approfondimenti.

**In riferimento all'Altoforno e Cowpers si conferma la sede del Museo del Lavoro in continuità con le previsioni del Comune.** Andrà approfondita la possibilità di inserire in tali spazi anche l'archivio ILVA attualmente ospitato in un manufatto ubicato lungo via Coroglio.

#### **4.4 Le strutture esistenti**

In riferimento alle opere di urbanizzazione già realizzate o quasi ultimate dalla Bagnolifutura SpA, nella relazione (paragrafo 5.6.1.7) si prevede il "recupero delle funzioni già strutturate, che non hanno ancora trovato una loro collocazione sul mercato" (pag. 206). Si tratta del Parco dello sport, del Turtle Point e della Porta del Parco le quali per loro natura non devono trovare alcuna "collocazione sul mercato" in quanto attrezzature pubbliche realizzate con fondi pubblici. La relazione, infatti, accenna al fatto che tali opere ovvero di essere state realizzate mediante fondi europei e all'attenzione che la Commissione Europea ha richiesto alla Regione "avendo appreso che l'opera non sarebbe stata più consegnata al Comune di Napoli, ma data

*lm*

*in gestione a privati, sia pure a condizioni vantaggiose per il cittadino" (pag. 206).*

Per tali opere si ipotizza, dunque, prima di realizzare le opere di ripristino o di completamento, una verifica con soggetti che potenzialmente siano interessati alla gestione di tali attività, mediante il coinvolgimento di strutture pubbliche.

In particolare, per il Parco dello Sport si ipotizza un coinvolgimento del CONI, per l'Acquario tematico l'utilizzo di tale struttura andrebbe approfondita assieme all'Istituto Dohrn.

Per la Porta del Parco invece, "è necessario ancora valutare quale possa essere una struttura adeguata a restituire funzionalità ed efficienza a tale insediamento" (pag. 206).

Su tale aspetto va evidenziato che il Comune, in sede fallimentare, ha rivendicato la proprietà delle tre opere di urbanizzazione citate. Pertanto, **si riafferma anche in questa sede che le tre opere di urbanizzazione realizzate dalla Bagnolifutura SpA sono da consegnare al Comune di Napoli in quanto opere pubbliche realizzate con fondi pubblici come specificato nella richiesta di insinuazione nella massa passiva, rivolta alla curatela fallimentare della società Bagnolifutura SpA.**

**Inoltre, data la natura di attrezzature pubbliche di tali opere, si evidenzia che in alcun modo potrà essere negato alla città un adeguato uso pubblico di tali strutture.**

**Ciò premesso, gli interventi di mero completamento del Parco dello Sport e dell'Acquario tematico appaiono certamente ammissibili se conformi ai progetti già approvati dall'Amministrazione.**

Tuttavia, si rileva che nella relazione a pag. 197 si legge: "A questi primi due elementi, si aggiunge il preesistente Parco dello Sport che verrà riqualificato ed integrato con apposite servizi per renderlo nuovamente fruibile alla popolazione dopo gli atti vandalici verificatesi negli anni passati". In riferimento all'integrazione di servizi, si rileva che il Parco dello Sport risulta nell'allegato 8 interessato da un simbolo relativo ad "attrezzature commerciali" di cui non è fornita la quantità, due aree a parcheggio di 250 posti ciascuna poste all'interno del parco nella parte sud e nella parte centro settentrionale, accessibili da via Leonardi Cattolica.

**A tale proposito si rileva sulla base della localizzazione ipotizzata che i due parcheggi sembrano in contrasto con le opere già realizzate e, in particolare, con la sistemazione a verde e i percorsi per il primo parcheggio e con la piazza pedonale e un cratere per il secondo parcheggio.**

Inoltre, si rileva che il Parco dello Sport ricade in zona nFa - Parchi di cui all'art. 17 delle norme della variante Occidentale. Inoltre, l'Ambito n. 1 Coroglio prevede per l'area del Parco dello Sport: "Per le parti di nuovo impianto relative al suddetto parco sportivo, il piano si attua con indice di fabbricabilità territoriale 0,1 mc/mq, con prescrizione di preservare all'impianto vegetale almeno il 60% della superficie, nonché di prevedere idonee alberature nelle aree destinate a parcheggio. La superficie impegnata dalle costruzioni - entro il massimo del 40% della superficie totale di 36 ha - va a scomputo della superficie fondiaria dell'intero ambito pari a 75 ha. La progettazione verrà redatta nel rispetto degli indirizzi di cui alla scheda n. 1 allegata alla presente normativa".

Nel Pue il Parco dello Sport rientra nell'Area Tematica n. 9 di cui all'art. 21. La volumetria assegnata è di 1.000 mc per i servizi dedicati al campeggio da realizzare su una superficie massima di 3 ha. L'area, inoltre, ricade nel parco paesistico di Posillipo in zona di Protezione integrale. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 13 "Le pavimentazioni delle aree scoperte, di pertinenza degli edifici, o comunque di spazi non edificati, devono escludere la impermeabilizzazione, utilizzando materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche" e inoltre "È vietata l'impermeabilizzazione per le pavimentazioni delle aree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate".

Inoltre, rispetto alla possibilità di realizzare nuove volumetrie "4. - Divieti e limitazioni. È vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti; è vietata la costruzione di strade rotabili e di qualsiasi tipo; sono vietati gli attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; è vietata la coltivazione delle cave esistenti nella zona e l'ampliamento delle grotte e delle cavità esistenti".

Ancora, "Per l'area pianeggiante su via Campegnà, attualmente utilizzata per il deposito ed accatastamento dei materiali, posta in adiacenza al polo sportivo CUS Napoli, è consentita la realizzazione di un parco attrezzato per lo sport di nuovo impianto con la ricomposizione e ripristino delle caratteristiche vegetazionali dell'area ai piedi della collina di Posillipo. Il progetto

di restauro ambientale e paesistico-vegetazionale potrà prevedere la realizzazione di attrezzature sportive, **con esclusione di nuove volumetrie ad eccezione di quelle strettamente indispensabili per i servizi**".

**Pertanto, la localizzazione di volumi commerciali (o di altra natura) non è compatibile con la strumentazione urbanistica vigente e risulta in contrasto con la normativa del Piano paesistico.**

In riferimento alla localizzazione dei parcheggi, si rileva che il Parco dello Sport risulta pressoché realizzato e definito nella sua articolazione spaziale e funzionale e, pertanto, **appare di buon senso completare le opere necessarie alla sua apertura senza modificarne l'impostazione progettuale.**

In riferimento alle forme di gestione, e fatta salva l'azione di rivendica in atto da parte dell'Amministrazione, **tutte le attrezzature dovranno assicurare adeguati livelli di uso pubblico e ospitare attività rientranti tra quelle definibili come attrezzature pubbliche.**

In alternativa, le volumetrie dovranno essere computate come produzione di servizi.

Pertanto, appare coerente ed in continuità con i programmi dell'Amministrazione comunale, la ricerca di un accordo con la Stazione Dohrn per l'Acquario tematico ed appare utile il riferimento a strutture pubbliche per la gestione del Parco dello Sport. Per la Porta del Parco si rileva che essa ha la natura di attrezzatura di quartiere come definita nel Pue vigente.

**Sugli aspetti gestionali, non affrontati adeguatamente nella relazione, si fa riserva di approfondire il tema quando saranno forniti elementi utili per una valutazione di merito, posto che allo stato essi non appaiono sufficienti.**

#### **4.5 I primi dati rilevabili sul dimensionamento**

Negli elaborati resi disponibili non sono riportati dati quantitativi relativi alla proposta definita da Invitalia. Si parla di una riduzione complessiva delle volumetrie residenziali, mentre non è quantificata la volumetria per la produzione di beni e servizi. Non sono forniti neanche i dati relativi al dimensionamento degli standard urbanistici.

Non è evidenziato come è stato dimensionato il quantitativo di volumetrie residenziali, né si ritrova nella relazione che esse sono destinate al meccanismo del reinsediamento del Pue vigente (es. borgo di Coroglio).

Si afferma genericamente che si propongono "modifiche di assetto urbanistico in senso "decementificatorio" rispetto alle volumetrie previste dal PUA vigente" (pag.171), a dispetto della cementificazione di parte rilevante del parco e della costa, come precedentemente evidenziato.

Ad ogni modo, la riduzione delle volumetrie in senso assoluto e di quelle residenziali in particolare potrebbe risultare non in contrasto con il dimensionamento d'ambito proposto dalla Variante Occidentale. Tale ipotesi potrebbe anche essere compatibile con la mozione del Consiglio Comunale del marzo 2015 che prevedeva la conferma del dimensionamento del Piano attuativo vigente "**compatibilmente con la perimetrazione della Zona Rossa**". **Inoltre nella stessa Mozione si fa riferimento a "riduzione delle concentrazioni di volumetrie attualmente previste, di notevole impatto sul tessuto storico del quartiere, e una nuova distribuzione delle stesse in un nuovo assetto paesaggistico organico".**

Tuttavia, sulla base delle informazioni disponibili, non è apprezzabile né la configurazione complessiva della proposta di "Programma", né il suo impatto sulla Variante Occidentale e sul Pue di Coroglio-Bagnoli che è solo parzialmente compreso nell'area del DM 8/8/2016.

**Pertanto, il "Programma" non può non fondarsi su un dimensionamento urbanistico le cui motivazioni siano chiaramente comprensibili. Tale dimensionamento, ad oggi mancante, deve tener conto degli impatti del "Programma" sulla Variante Occidentale e sulla parte di Pue non sottoposta all'attività commissariale, dimostrando che gli effetti urbanistici siano limitati, come previsto per legge, all'area del DM 8/8/2016 e non limitino in alcun modo l'ordinaria pianificazione urbanistica comunale.**





## 5. Sistema della mobilità e infrastrutture

### 5.1 Sistema della mobilità

La proposta di Invitalia appare del tutto carente anche rispetto al tema della mobilità e delle infrastrutture. Innanzitutto la proposta non appare considerata nelle sue relazioni e collegamenti con il resto dell'area metropolitana di Napoli. Vi sono solo alcune indicazioni, per così dire, interne al "Programma": la funicolare di collegamento con Posillipo e l'interramento di parte di via Coroglio, ambedue appaiono più legate agli aspetti paesaggistici che a quelli della mobilità collettiva.

Proprio per il ruolo che l'area di Bagnoli riveste, invece, occorre pensare al suo collegamento con l'aeroporto, la stazione centrale, il porto e il centro della città: a maggior ragione se dell'area si esaltano le connotazioni turistiche, culturali e produttive.

Le previsioni del Comune sul tema, al di là dei necessari aggiornamenti per le intervenute modifiche legislative circa gli affidamenti in concessione, prevede che la Linea 6 della metropolitana piazza Municipio – Fuorigrotta prosegua fino a Bagnoli.

Il progetto preliminare individua una soluzione in galleria, ma anche per esaltare i valori paesaggistici dell'area, potrà essere valutata una revisione del progetto favorendo un percorso fuori terra o sopra terra, una sorta di monorotaia sulla quale possano transitare gli stessi treni assicurando senza rotture di carico i collegamenti con tutti i principali *hub* dell'area metropolitana (aeroporto, stazioni AV Afragola e Napoli centrale, porto) e rendendo l'opera realizzabile in tempi brevi e con costi contenuti. Si rileva inoltre che nell'allegato 10 - *Opere infrastrutturali* si riporta il vecchio tracciato della linea su ferro mentre in relazione, più correttamente si cita la Linea 6.

La prevista funivia dovrebbe consentire anche il collegamento con l'ingresso della Grotta di Seiano, a mezza costa sulla collina di Posillipo, eventualmente come stazione intermedia, legando così un unico straordinario complesso del *loisir* e della cultura il parco archeologico di Posillipo e l'area marina della Gaiola con l'area di Nisida e Bagnoli.

Anche i collegamenti stradali con la rete a scala extraurbana sono assenti nella proposta di Invitalia, ma presenti nei programmi del Comune: si tratta di collegare attraverso un sottovia lungo poche centinaia di metri (200/250) sotto la ferrovia Cumana (linea 8 della metropolitana) e l'incrocio con viale Kennedy, l'area di Bagnoli con la tangenziale e il sistema autostradale.

Il "Programma" propone il completamento della "Parallela alla Via Nuova Bagnoli", cantiere che è stato interrotto a seguito delle difficoltà finanziarie di Bagnolifutura, "per realizzare una prima maglia essenziale di connessioni interne all'area dei SIN, mediante la quale articolare il successivo sistema di collegamenti". Si propone inoltre di completare il prolungamento di via Cocchia. Su tali proposte non può che concordarsi.

Viene poi proposto l'interramento di via Coroglio. Ovviamente tale previsione non è conforme alla Variante Occidentale che più semplicemente ne prevede la pedonalizzazione: "L'attuale via Coroglio si trasforma in percorso pedonale interno allo spazio unitario costituito dalla spiaggia e dalla villa a mare". Non appaiono espresse le motivazioni tecniche di tale scelta, né valutate le difficoltà di tale intervento che appare inutile essendo la circolazione viaria garantita da altri nuovi assi con la collocazione delle aree di parcheggio a corona del Parco Urbano. **Pertanto, su tale proposta, difforme dalla strumentazione urbanistica vigente ed estremamente impattante per l'area, non può che esprimersi dissenso.**

In via del tutto generale, dunque, si contesta il modello di completamento proposte delle urbanizzazioni primarie del Piano esecutivo. In particolare, non appaiono conformi né utili le strade di penetrazione all'interno del Parco, né l'interramento di via Coroglio. I parcheggi dovranno essere riallineati a quelli previsti dal Pue a corona del Parco. L'idea del Parco come luogo dove realizzare parcheggi appare del tutto contraria alla reale valorizzazione degli aspetti paesaggistici della piana di Coroglio. **Pertanto, anche rispetto alle previsioni delle aree a parcheggio si esprime un giudizio negativo in quanto non allineate alle previsioni del Pue e prive di un dimensionamento urbanistico che le giustifichi.**

In particolare, desta preoccupazione quanto appresso riportato in sottolineato (pag. 228):

*"Il Modello Logico per la rete di viabilità primaria si basa su una strategia di sviluppo per migliorare l'accessibilità all'area attraverso:*

- *ottimizzazione dei nodi di collegamento con la viabilità primaria esterna all'area*
- *completamento della viabilità perimetrale dell'area*
- *realizzazioni di viabilità primaria interna al parco*
- *eliminazione delle barriere fisiche ed architettoniche di transizione;*
- *creazione di un corridoio di passaggio per automezzi pesanti per il trasporto di natanti da e verso il Porto Turistico".*

**È del tutto fuori luogo pensare a una viabilità primaria interna al Parco e a strade per il passaggio di automezzi pesanti.** Si conviene, invece, sull'utilizzo di mezzi elettrici e sulla promozione della pedonalità e dei percorsi ciclabili.

Resta da esaminare un ultimo punto. Dopo aver detto che la Linea 6 rappresenta un obiettivo di lungo termine, nella relazione si legge: *"Resta quindi il tema, essenziale per la credibilità e la funzionalità del programma di rigenerazione urbana, di individuare quali possano essere gli interventi infrastrutturali e di servizio che siano in grado di assicurare un miglioramento alla accessibilità in uno scenario certo di breve-medio termine, coerente con il completamento della bonifica e con la realizzazione degli interventi di riqualificazione funzionale dell'area di bagnoli Coroglio. Una risposta potrà essere fornita dal punto di vista della **rete dei trasporti collettivi da un potenziamento dei collegamenti bus**, che possono servire da un lato come fattore funzionale soprattutto a garantire una interconnessione con la rete dei servizi ferroviari esistenti sul versante di Viale Diocleziano, mentre d'altro lato - sul versante di Viale Coroglio - dove non sono presenti collegamenti su ferro, gli stessi collegamenti bus possono costituire un valore aggiunto indispensabile per garantire accessibilità"* (pag. 227).

Tale soluzione appare riduttiva e non in linea con la "Smart City" assunta come modello del nuovo insediamento (cfr. ad es. il paragrafo 6 della relazione). Si sollecitano, dunque, soluzioni complessive volte a proporre un sistema credibile di mobilità o, più saggiamente, ad attuare le previsioni del Comune anche in relazione alle possibilità di evoluzione delle reti su ferro in corso di realizzazione richiamate all'inizio del presente paragrafo.

## **5.2 Altri aspetti infrastrutturali**

Nel documento di Invitalia una parte rilevante è assegnata al risparmio energetico e alle nuove tecnologie. Su tali aspetti non può che esserci piena condivisione. Tuttavia, i materiali prodotti su tali aspetti appaiono generici e del tutto prematuri.

**Ci si potrà opportunamente esprimere su tali aspetti allorquando verrà rivista l'impostazione del "Programma" e verranno chiariti i suoi contenuti principali.**

## **CONCLUSIONI**

Questa relazione è stata finalizzata a tratteggiare i più rilevanti profili di variante urbanistica ed i più significativi contrasti con i vincoli paesaggistici presenti nella proposta Invitalia SpA, al fine di motivare il parere negativo dell'Amministrazione.

Va tuttavia sottolineato che la pianificazione urbanistica per Bagnoli travalica il contenuto prettamente tecnico per assumere significati culturali e sociali di ampia portata. Così la Relazione del Pue del 2005 descriveva il progetto della Città per Bagnoli approvato dal Consiglio Comunale: **"Ciò che si intende formare è un grande sistema di attrezzature per il tempo libero, per lo sport e per il godimento della natura, a vantaggio innanzitutto dei cittadini di Napoli e dell'intera area metropolitana: una sorta di risarcimento che a essi, e ai cittadini di Bagnoli per primi, è dovuto dopo un secolo di inquinamento"**.

Quel risarcimento ed il respiro metropolitano conferito al progetto dal grande Parco Urbano e dalla spiaggia pubblica, l'unità di intenti della Variante Occidentale e del vincolo paesaggistico nella tutela dei valori identitari e del paesaggio non sembrano presenti nella proposta di "Programma" di Invitalia.

Al di là della possibilità comunque concessa al Commissario di operare mediante variante urbanistica, **appare doveroso evidenziare che i contrasti con la normativa urbanistica e**

**paesaggistica presenti nella proposta costituiscono la base per una "rigenerazione" i cui impatti sul paesaggio di Coroglio sarebbero estremamente negativi, anche rispetto alla strumentazione urbanistica vigente e alle proposte del Comune di Napoli. È del tutto evidente, infatti, che non basta ridurre le volumetrie residenziali per operare una "decementificazione" dell'area di Bagnoli.**

L'approssimazione e l'ambiguità dei documenti prodotti non può costituire il pretesto per scardinare gli obiettivi fondanti degli strumenti urbanistici comunali e di tutela paesaggistica che, mai come in questo caso, costituiscono un'unità di valori e di disposizioni prescrittive.

L'assenza di valutazione degli impatti, ambientali, sociali e paesaggistici, della proposta sull'area e sul resto del territorio non rientrante nel perimetro commissariale disciplinato dalla Variante Occidentale e dal Pue **costituiscono una seria minaccia alla tenuta della strumentazione vigente della Città e non assicurano in alcun modo che gli effetti urbanistici in termini di bilancio di attrezzature e dimensionamento complessivo del Piano esecutivo di Coroglio-Bagnoli restino confinati nel recinto del SIN 2014.**

La documentazione nulla chiarisce rispetto alle scelte relative all'attuazione degli interventi, mentre non appare alcun riferimento al **meccanismo perequativo** del Piano attuativo vigente che neutralizzava la proprietà fondiaria in relazione ad un comune indice territoriale pari a 0,68 mc/mq. Di contro, si è inteso fin da questa prima proposta, "valorizzare" la localizzazione di volumetrie in aree attualmente private, senza salvaguardare quell'equilibrio tra pubblico e privato che costituisce un elemento fondante della pianificazione urbanistica vigente.

Né poi risultano chiariti gli aspetti procedurali del "*Programma*" in relazione alla conferenza dei servizi in corso e, in particolare, quelli relativi agli aspetti della VIA e della VAS. In particolare, si ricorda che i processi di valutazione ambientale risultano preordinati all'approvazione di piani e programmi.

Non emergono, in definitiva, idee nuove nel "*Programma*" di Invitalia, ma "proposte" che ciclicamente ritornano: riduzione del parco urbano a favore del costruito; conservazione e riconversione dell'area ex Cementir; demolizione delle archeologie industriali; sfruttamento della linea di costa a fini commerciali; portualità pesante e servizi portuali sovradimensionati; modelli di trasporto e infrastrutturali pesanti e datati. Solo per citarne alcune.

**Non è difficile, dunque, sostenere che il "*Programma*" proposto, seppure abbozzato, non si ispira ai principi della Variante Occidentale approvata nel 1998, né a quelli del Pue approvato nel 2005, non rispetta il vincolo paesaggistico del 1999, né tiene conto della proposta del Comune.**

Come argomentato, il "*Programma*" – che non costituisce che bozza incompleta di assunti incoerenti con l'identità del luogo, con la sua morfologia, il suo paesaggio e la sua storia – presenta rilevanti contrasti con la disciplina urbanistica vigente, oltrepassa il perimetro fissato dalle norme nazionali e non rispetta i vincoli paesaggistici presenti nell'area su cui anche il Comune ha competenza. **Ne discende che tale proposta determinerebbe rilevanti impatti negativi, urbanistici e paesaggistici, sull'area di Coroglio che rischierebbero di compromettere la possibilità, ancora presente, di un'autentica "rigenerazione" complessiva dell'area: ovvero urbanistica, ambientale, sociale e culturale.**

**Pertanto, rilevato il notevole contrasto della proposta con la strumentazione urbanistica vigente, con la mozione del Consiglio Comunale del marzo 2015, con la Legge n. 582/1996, con la delibera di Consiglio Comunale n. 40/2012 e con i vincoli paesaggistici dell'area, sulla base di tutte le motivazioni precedentemente riportate, si esprime, per quanto di competenza, parere negativo sul "*Programma*" così come predisposto da Invitalia SpA.**

Il dirigente  
arch. Andrea Ceudech

